

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

**Esiti della pubblica consultazione
Roma, 2 agosto 2018**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 7/2018 concernente l'emanazione del Regolamento recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di recepimento della Direttiva (UE) n. 2016/97 (*Insurance Distribution Directive*, di seguito "IDD").

Nel termine indicato dall'IVASS (9 luglio 2018) sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 11 soggetti per un totale di n. 87 commenti:

- [ACB – Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni;](#)
- [AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione;](#)
- [ANAPA – Rete ImpresAgenzia;](#)
- [ANIA – Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici;](#)
- [ASSOINTERMEDIARI – Associazione Internazionale Intermediari Assicurativi e Riassicurativi;](#)
- [Floreani – Studio legale associato: Avvocato Rudi Floreani, dott. Edoardo Simonetti;](#)
- [Ordine degli Attuari;](#)
- [Prof.ssa Sara Landini - Università di Firenze;](#)
- [SNA – Sindacato Nazionale Agenti;](#)
- [Studio Legale Albina Candian;](#)
- [Unipol Gruppo S.p.a.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 7/2018 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.

Documento di consultazione n. 7/2018 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo a cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	AIBA		Osservazioni generali	<p>Osservazione 1)</p> <p>In linea generale si apprezza l'impostazione derivante dal nuovo codice delle assicurazioni che elimina la doppia sanzione, disciplinare e economica, finora applicabile soltanto agli intermediari tradizionali con esclusione degli iscritti alla sezione D del RUI. Si apprezza altresì l'applicabilità di una sanzione specificatamente calcolata in caso di molteplicità di violazioni per la stessa fattispecie in un dato arco temporale ad evitare l'applicazione di sanzioni per importi sproporzionati rispetto alle capacità finanziarie dei soggetti destinatari, come avvenuto in passato. Inoltre, ma non ultimo, l'introduzione del principio della rilevanza della violazione al posto dell'assoluta mancanza di pregiudizio, fa ritenere che in futuro il sistema sanzionatorio e le pene afflittive siano indirizzate a casi meritevoli di violazioni che abbiano prodotto effettivo nocumento, in ottica di maggiore efficacia ed efficienza dell'azione dissuasiva dell'Autorità.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Per quanto attiene la specifica materia della distribuzione assicurativa, si evidenzia che il sistema delineato tende a uniformare le decisioni assunte per effetto della stretta correlazione operativa tra il Servizio intermediari, deputato alla fase istruttoria, delegato alla segreteria del Collegio e il Collegio medesimo, il quale avrà obiettivi di maggiore uniformità di giudizio tra le diverse sezioni costituite al suo interno, per effetto della potestà/obbligo di effettuare sedute congiunte a sezioni riunite. Tuttavia spiace verificare che la materia della distribuzione eventualmente oggetto di violazioni da parte di una compagnia di assicurazione, sia trattata dal Servizio Sanzioni e non già dal Collegio, perdendosi in tal caso quella uniformità di valutazione che dovrebbe riguardare tutti i distributori. Sul punto si chiede di valutare una soluzione alternativa, spostando le competenze sanzionatorie per la materia specifica in capo al Collegio di garanzia o, in subordine, prevedendo un coordinamento tra il Collegio ed il Servizio sanzioni mediante riunioni periodiche congiunte per allineare le impostazioni</p>	<p>L'osservazione 1) non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Osservazione 2) Proposta non accolta.</p> <p>Le competenze del Collegio di garanzia sono individuate in sede di normativa primaria. L'articolo 324-octies del Codice attribuisce al Collegio di garanzia (e non al Servizio Vigilanza Intermediari) la competenza per l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori avviati dall'IVASS soltanto <i>“nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di</i></p>

			<p>sanzionatorie.</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>Inoltre, non risulta chiaro l'ambito di competenza, nel processo sanzionatorio, del Servizio Tutela del consumatore al quale sembra esclusa la materia specifica della distribuzione. Sul punto si chiede di chiarire nel testo normativo quali azioni di vigilanza e per quali soggetti siano attribuite competenze alla citata struttura dell'Autorità.</p> <p>Osservazione 4)</p> <p>Infine, la previsione del ricorso al Direttorio avverso le decisioni del Collegio se da un lato consente di evitare l'intervento del giudice amministrativo mediante una revisione in autotutela della decisione assunta dal Collegio, dall'altro fa perdere quel principio di terzietà che il Collegio garantisce, riconducendo la decisione finale all'interno dell'Autorità. Su tale aspetto si ritiene di muovere delle critiche invitando a rivedere la decisione assunta.</p>	<p><i>assicurazione o di riassicurazione</i>" (sono dunque escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione). Quanto al coordinamento delle "impostazioni sanzionatorie" del Collegio di garanzia e del Servizio Sanzioni, si tratta di profilo che rientra nell'attività ordinaria dell'Istituto e nella sua organizzazione interna che si avrà cura di considerare, pur dovendosi tener conto che il d.lgs. n. 68/2018 pone a carico degli intermediari, nella materia della distribuzione, adempimenti ed obblighi in buona parte diversi rispetto a quelli delle imprese.</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Il riparto delle competenze tra Servizi dell'Istituto è rimesso al regolamento di organizzazione dell'IVASS (pubblicato sul sito istituzionale) cui fa rinvio l'articolo 6 del regolamento.</p> <p>Osservazione 4)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>La legge istitutiva dell'IVASS</p>
--	--	--	---	---

				<p>(decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) prevede all'articolo 13 che al Direttorio della Banca d'Italia integrato con i due consiglieri dell'Istituto (c.d. Direttorio integrato) spetta, tra l'altro, <i>“la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa”</i> compresa, quindi, l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Prevede altresì che il Direttorio integrato può <i>“rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo”</i>. L'assetto delle deleghe, anche per la materia sanzionatoria, è pubblicato sul sito istituzionale. Risulta evidente che il potere decisorio è attribuito in modo pieno al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati i quali possono accogliere la proposta formulata dai soggetti competenti</p>
--	--	--	--	--

				<p>all'istruttoria (Servizio Sanzioni e Collegio di garanzia), chiedere supplementi di istruttoria, discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta, indicandone i motivi, archiviare il procedimento, come chiaramente esplicitato nell'articolo 28, comma 2 del regolamento, senza che questo possa comportare alcun nocumento per il destinatario del provvedimento conclusivo.</p> <p>Il Collegio di garanzia costituito presso l'IVASS non è organo decisorio del procedimento sanzionatorio. Ad esso, come nella disciplina sanzionatoria <i>ante</i> d.lgs. n. 68/2018, è assegnata la sola fase istruttoria del procedimento e ha il compito di formulare la proposta ai vertici dell'Istituto cui spetta la decisione (che non può in alcun modo considerarsi quale revisione in autotutela della proposta del Collegio); in altre parole l'unica decisione è quella assunta dal Direttorio o dai soggetti da questo delegati e prima di tale pronuncia non esiste – né esisteva nel sistema precedente – alcun provvedimento da rivedere in autotutela. L'osservazione</p>
--	--	--	--	---

				proposta, infine, si pone in contrasto con la distinzione tra funzione istruttoria e funzione decisoria di cui all'articolo 24, l. n. 262/2005 (c.d. legge sul risparmio).
2	ANAPA	Osservazioni generali	<p>Osservazione 1) Anapa Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli Agenti professionisti di assicurazione, pur comprendendo che lo schema di Regolamento in pubblica consultazione viene emanato in ottemperanza all'obbligo di dare attuazione a norme comunitarie e perciò, caratterizzato da un ridotto potere discrezionale, osserva come l'impatto di dette norme e dei costi relativi, soprattutto nell'ambito dell'intermediazione assicurativa sia particolarmente rilevante.</p> <p>Osservazione 2) Richiama quindi l'attenzione sul concetto di "rilevanza" e sui principi che lo caratterizzano, poiché dalla valutazione di tale principio segue la decisione di instaurare un procedimento sanzionatorio. A tale proposito si osservano la necessità di inserire, tra gli altri, il principio del contraddittorio quale elemento di valutazione della rilevanza e una maggiore specificazione degli elementi costituenti.</p>	<p>L'osservazione 1) non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Osservazione 2) Proposta non accolta. Il contraddittorio, in quanto principio di tutela degli interessati in presenza di un procedimento sanzionatorio già avviato, non ricorre quale elemento di valutazione della rilevanza che precede l'avvio del procedimento. La notifica dell'atto di contestazione all'interessato implica che l'Istituto abbia preliminarmente valutato nel caso concreto la rilevanza della violazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli 311-bis e 324-ter del Codice ulteriormente dettagliati dall'articolo 11 del</p>

			<p>Osservazione 3)</p> <p>Si osserva, inoltre, come, avendo riguardo agli intermediari in generale ed agli agenti in particolare, sia necessaria in ambito sanzionatorio una valutazione proporzionata, basata non solo sulla rilevanza, ma anche sulla differente capacità economica rispetto ad altri distributori, tale che l'eventuale sanzione risulti quindi, conforme alle norme in parola, ma adeguata alla situazione di mercato ed alle differenti tipologie di distribuzione.</p>	<p>regolamento. In sede difensiva, il destinatario della contestazione può ben illustrare le ragioni in base alle quali ritiene che per la specifica fattispecie contestata non ricorrano, a suo giudizio, gli estremi della rilevanza individuati dalle citate norme.</p> <p><i>Sul punto cfr. anche risoluzione ai commenti n. 34, n. 35 e n. 39.</i></p> <p>L'osservazione 3) non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il principio della "rilevanza della violazione" interviene nella fase che precede l'avvio del procedimento mentre il parametro della "capacità economica" del distributore è valutato nella fase successiva in sede di graduazione dell'eventuale sanzione. Rilevato inoltre che l'invocato principio di proporzionalità è espressamente previsto nell'articolo 3, comma 3, del regolamento, si segnala che l'articolo 324-sexies, comma 1, lettera c) del Codice e l'articolo 29, comma 1, lettera b) del regolamento tengono conto espressamente della "capacità finanziaria della</p>
--	--	--	---	--

				<i>persona fisica o giuridica” e, quindi, della sua capacità economica nell’ambito dei criteri per la determinazione della sanzione.</i>
3	ANIA	Osservazioni generali	<p>Osservazione 1)</p> <p>In linea generale riteniamo che lo schema di regolamento sia coerente con la normativa primaria (Codice delle Assicurazioni Private - CAP, come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68) e contenga elementi indubbiamente positivi. Ciò posto, vi sono però taluni profili sui quali consideriamo necessario richiamare l’attenzione dell’Istituto, chiedendo chiarimenti o proponendo formulazioni alternative.</p> <p>In questo contesto, riteniamo che debba essere valutata con attenzione anche la coerenza con la disciplina adottata dalle altre Autorità del settore finanziario latamente inteso (Banca d’Italia e CONSOB), in quanto il CAP non fa espresso riferimento a tale coerenza e nella legge di delegazione per il recepimento della direttiva IDD (n. 163 del 25 ottobre 2017) è sì prevista, in via generale, la realizzazione di un’armonizzazione con il Testo Unico Bancario-TUB e con il Testo Unico della Finanza-TUF, ma sempre e comunque “nel rispetto della specificità del settore assicurativo” (art. 5, comma 1, lett. o), della legge delega).</p> <p>Riteniamo altresì fondamentale che venga dato il giusto peso ai principi di trasparenza e prevedibilità delle sanzioni applicate dall’Istituto nonché a quello di trattamento omogeneo di fattispecie simili, tutti rilevanti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, come confermato anche dalla giurisprudenza in materia. In particolare, l’applicazione di tali principi dovrebbe trovare adeguato riscontro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento all’elemento o agli elementi da cui è desunta la rilevanza della violazione (vedi, al riguardo, la nostra proposta relativa all’art. 12, comma 3); - con riguardo alla stessa fase decisoria (vedi la nostra proposta relativa all’art. 28, comma 2). 	<p>Osservazione 1)</p> <p>Le osservazioni rappresentate saranno trattate singolarmente sotto i rispettivi commenti.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 2, numero 2, e al commento n. 39.</i></p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 1, numero 4.</i></p>

			<p>Osservazione 2)</p> <p>Proprio alla luce dei suddetti principi, anche tenendo conto del mutato scenario normativo (significativo aumento dell'importo delle sanzioni, comminabilità delle sanzioni stesse anche alle persone fisiche) richiamato dallo stesso IVASS nella relazione di presentazione – e che ha portato, in particolare, all'introduzione del c. d. contraddittorio rafforzato – riteniamo opportuno che l'Istituto prenda in considerazione l'ipotesi di predisporre apposite linee guida in relazione alla modalità di applicazione degli elementi previsti dall'art. 29 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, così come fatto, ad esempio, da altre Autorità, segnatamente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>Sempre in via generale, riteniamo senza dubbio opportuno che anche il procedimento di irrogazione delle sanzioni sia imperniato sul principio di proporzionalità, con particolare riguardo alla scala dimensionale dell'impresa e, conseguentemente, alla possibile concentrazione di diverse responsabilità in capo a uno stesso soggetto. In questo senso abbiamo proposto alcune integrazioni allo schema di regolamento, proprio al fine di rafforzare tale principio (cfr. proposte relative agli artt. 11, 17 e 29).</p> <p>Osservazione 4)</p> <p>Sul piano strutturale, osserviamo che, tenuto conto del fatto che la</p>	<p>Osservazione 2)</p> <p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>A differenza della normativa antitrust, il nuovo sistema sanzionatorio, come delineato nelle norme primarie e secondarie (articoli 311-quinquies e 324-sexies del Codice e articolo 29 del regolamento), specifica dettagliatamente gli elementi sulla cui base l'IVASS irroga le sanzioni, pecuniarie e non. In tal modo ha superato il precedente regime che regolava la sola graduazione delle sanzioni pecuniarie facendo riferimento alla legge n. 689/1981.</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 2, numero 3.</i></p> <p>Osservazione 4)</p> <p>Proposta non accolta.</p>
--	--	--	---	--

			<p>procedura è divisa in cinque fasi, vale a dire (i) accertamento delle violazioni (fase A); (ii) contestazione delle violazioni (fase B); (iii) istruttoria (fase C); (iv) decisoria (fase D) e (v) notifica del provvedimento (fase E), sembra più coerente ricomprendere l'articolo 15 sulla presentazione delle controdeduzioni scritte e sulla richiesta di audizione nell'ambito della fase istruttoria (Capo V), eliminando il Capo IV "Partecipazione al procedimento".</p>	<p>La previsione del Capo IV tra quello relativo all'avvio della procedura e quello relativo alla fase istruttoria risponde all'esigenza di dare particolare evidenza alla partecipazione dei destinatari al procedimento sanzionatorio ed agli strumenti specifici di difesa che essi possono utilizzare in sede procedimentale.</p>
4	ASSOINTERMEDIARI	Osservazioni generali	<p>Le sanzioni rappresentano il corretto deterrente alle violazioni delle norme; tuttavia non è pensabile che le sanzioni siano il solo strumento di vigilanza o lotta alle violazioni. La sanzione dovrebbe essere l'ultima strada da seguire ed utilizzata come strumento di convincimento dei soggetti poco rispettosi della normativa. La sanzione non può essere usata come punizione di chi non comprende la normativa, invero troppo complicata così come non si può applicare sanzione basandosi solo su dichiarazioni dello stesso soggetto controllato. Occorre ridefinire il principio sanzionatorio quando la sanzione scaturisce solo da una comunicazione dello stesso soggetto controllato al quale occorre offrire il tempo di rettificare la comunicazione errata per evitare la sanzione. La sanzione alle persone fisiche siano esse dipendenti che dirigenti non è condivisibile quando queste persone operano come dipendenti o dirigenti di persone giuridiche. Occorrerebbe quindi rimuovere tale previsione (in primis dalla norma di Legge che auspichiamo il Parlamento modifichi presto) restando ferma la responsabilità penale dei soggetti in caso la violazione delle norme che configuri gli estremi di reato. Introducendo sanzioni personali ai rappresentanti legali si renderebbe impossibile la vita alle persone animate da spirito positivo e di rispetto delle norme e dell'etica a vantaggio solo di soggetti senza scrupoli privi di beni sui quali addebitare le sanzioni e quindi rendendo il tutto profondamente ingiusto dal punto di vista dei diritti umani e della libera concorrenza. L'addebito poi di sanzioni a dipendenti si scontra con il</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il principio di responsabilità delle persone fisiche previsto dal decreto legislativo 68/2018 è in linea con la normativa comunitaria (articolo 33 della direttiva IDD) e con la legge delega 25 ottobre 2017, n. 163.</p> <p>La responsabilità delle persone fisiche non ricorre in capo a "qualsiasi" dipendente ma riguarda i soggetti individuati negli articoli 311-sexies e 324-septies del Codice in presenza delle condizioni ivi previste.</p> <p><i>v. anche risoluzione al commento n. 13, numero 1.</i></p>

			disposto dell'art. 2049 del Codice Civile. L'entrata in vigore del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha introdotto questo principio di sanzionare i responsabili delle persone giuridiche, ma tale principio non trova spazio nella normativa Europea.	
5	Floreani – Studio legale associato	Osservazioni generali	<p>Sui procedimenti sanzionatori innanzi alle Autorità amministrative indipendenti in anni recenti si sono registrate importanti pronunce giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali.</p> <p>Il riferimento va in particolare alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione, causa Grande Stevens e altri c. Italia del 4 marzo 2014) e alla sentenza del Consiglio di Stato (sezione sesta, n. 1596/2015, dep. 26 marzo 2015).</p> <p>La Corte E.D.U. ha avuto modo di pronunciarsi sull'equità, imparzialità e indipendenza nell'ambito del procedimento sanzionatorio dinanzi alla CONSOB (si vedano i paragrafi 106-137 della sentenza citata).</p> <p>Con riguardo specifico all'imparzialità, nel ravvisare l'incompatibilità della disciplina del procedimento sanzionatorio CONSOB con le prescrizioni dell'art. 6, par. 1 della Convenzione E.D.U., la Corte individua la fonte di tale incompatibilità, così affermando: <i>«la Corte nota che il regolamento della CONSOB prevede una certa separazione tra organi incaricati dell'indagine e organo competente a decidere sull'esistenza di un illecito e sull'applicazione delle sanzioni. In particolare, l'accusa è formulata dall'ufficio IT, che compie anche indagini i cui risultati sono riassunti nel rapporto dell'ufficio sanzioni contenente le conclusioni e le proposte sulle sanzioni da applicare. La decisione finale sull'inflizione di queste ultime spetta unicamente alla commissione.</i></p> <p><i>137. Rimane comunque il fatto che l'ufficio IT, l'ufficio sanzioni e la commissione non sono che suddivisioni dello stesso organo amministrativo, che agiscono sotto l'autorità e la supervisione di uno stesso presidente. Secondo la Corte, ciò si esprime nel consecutivo esercizio di funzioni di indagine e di giudizio in seno ad una stessa istituzione».</i></p> <p>La giurisprudenza del Consiglio di Stato citata, nel valutare il rispetto del principio della distinzione delle funzioni istruttorie e decisorie (art. 24, l. 262/2005, applicabile anche all'IVASS; principio comunque previsto dall'art. 311-septies, comma 4 e 324-octies, comma del CAP) nell'ambito della disciplina del procedimento della CONSOB <i>ratione</i></p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il procedimento sanzionatorio non può che svolgersi nell'ambito dell'Autorità. La separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, già esistente, è stata ampiamente confermata distinguendo le unità organizzative che provvedono all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito, quelle competenti per l'istruttoria e l'organo cui è attribuita la funzione decisoria. Ciascuno dei soggetti coinvolti, pur facendo parte di una struttura verticale, opera con autonomia e nel rispetto dei principi generali del procedimento sanzionatorio (articoli 311-septies, comma 4, e 324-octies, comma 6 del Codice e articolo 3 del regolamento) garantendo in ciascuna fase il pieno contraddittorio ai destinatari della contestazione. Anzi, con l'introduzione del c.d. contraddittorio rafforzato è</p>

			<p><i>temporis applicabile, afferma:</i> <i>«Proprio dando attuazione a questo principio di separazione, la Consob [...] ha delineato un assetto organizzativo e una procedura per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di propria competenza caratterizzato da una fase istruttoria "bifasica" che si svolge dapprima dinanzi alla Divisione competente per materia e successivamente dinanzi all'ufficio Sanzioni Amministrative all'uopo istituito, e da una fase decisoria di competenza della Commissione.</i> <i>Tale separazione, tuttavia, è [...] di carattere meramente funzionale, e non è tale, pertanto, da assicurare la c.d. imparzialità oggettiva, ovvero che il soggetto che decide sulla sanzione sia diverso, da un punto di vista strutturale e organizzativo, da quello che svolge l'istruttoria.</i> <i>Nel caso della Consob (così come nel caso di molte Autorità indipendenti) funzione istruttoria e funzione decisoria, sebbene affidate a organi e uffici tra loro distinti, sono, comunque, da un punto di vista, soggettivo-strutturale concentrate in capo a un'unica Autorità. Il contraddittorio che si svolge nell'ambito del procedimento sanzionatorio rimane, quindi, un contraddittorio di tipo verticale, in cui il privato si confronta con un soggetto che non si colloca in posizione di parità, ma ha un ruolo di superiorità, essendo lo stesso soggetto titolare del potere di irrogare la sanzione».</i></p> <p>Difettando nella Relazione di presentazione del documento in commento considerazioni sull'attuazione del principio in parola, si domanda a codesta Autorità se gli assunti giurisprudenziali riportati non siano da ritenersi applicabili anche al procedimento di cui al presente schema di regolamento.</p> <p>Ci si riserva di svolgere considerazioni sul rispetto degli altri principi legislativi che reggono il procedimento medesimo nelle sedi deputate alle osservazioni e proposte sulle singole disposizioni.</p>	<p>stata prevista un'ulteriore importante interlocuzione con l'organo decisorio, in precedenza non contemplata. La giurisprudenza ha finora pacificamente riconosciuto che la struttura del procedimento sanzionatorio dell'Istituto rispetta pienamente il principio della separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria.</p>
6	SNA	Osservazioni generali	<p>Osservazione 1)</p> <p>Il Regolamento è destinato a disciplinare i procedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari, ma anche quelli nei confronti delle imprese e dei loro esponenti. Sarebbe preferibile che venissero emanati due distinti Regolamenti attuativi, l'uno relativo al procedimento sanzionatorio nei confronti delle imprese, che segue schemi, logiche e sanzioni diverse, l'altro relativo ai procedimenti contro gli intermediari, al</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>L'adozione di distinti regolamenti, l'uno per il procedimento sanzionatorio nei confronti delle imprese e l'altro per quello nei confronti</p>

			<p>fine di evitare interpretazioni e perplessità di chi siano i destinatari delle disposizioni.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Quanto ai disposti dell'art. 324 sexies e dell'art. 31 della IDD, essi impongono alle Autorità l'adozione delle sanzioni proporzionate. L'art. 34 lettera c) della IDD afferma di tener conto della capacità finanziaria della persona fisica, quale risulta dal reddito annuo della persona fisica o dal fatturato complessivo della persona giuridica. La regola generale in vigore nel nostro sistema normativo prevede che siano assoggettabili a esecuzione forzata i redditi di lavoro delle persone fisiche nella misura di 1/5 (art. 545 cpc). Per le società, viceversa, il riferimento dovrà essere pari al 5% del fatturato annuo.</p>	<p>degli intermediari, non risponde all'impianto del nuovo Titolo XVIII del Codice. Per gli intermediari assicurativi è infatti previsto il superamento dell'attuale doppio binario sanzionatorio per la medesima fattispecie, pecuniario e disciplinare, con la previsione di un unico procedimento sanzionatorio, così introducendo un importante elemento di semplificazione, con riduzione di adempimenti, risorse e tempi per gli stessi soggetti interessati. Il regolamento dà comunque chiara evidenza ai diversi soggetti destinatari delle disposizioni loro applicabili.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 2, numero 3.</i></p>
7	Unipol Gruppo s.p.a.	Osservazioni generali	<p>Nel condividere le finalità perseguite dall'Autorità con riferimento alla rivisitazione dell'intero sistema sanzionatorio, si chiedono chiarimenti (fornendo anche alcune esemplificazioni che risulterebbero utili) circa alcuni principi espressi nel Documento di consultazione che destano</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p>

				dubbi interpretativi in relazione alla concreta operatività degli stessi.	
8	Floreani – Studio legale associato	1		Ci si permette di far notare l'assenza dell'art. 324- <i>octies</i> , comma 3, d.lgs. 209/2005, tra le fonti ai sensi delle quali il regolamento in commento si dichiara adottato. Sembra potersi affermare, invece, che in particolare gli artt.16, 19, 20, 21, 22, 25, 26 diano in parte attuazione alla predetta disposizione legislativa.	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.
9	SNA	3	1	Non viene citato tra le esigenze che il sistema sanzionatorio si propone di tutelare quella di una effettiva, corretta e leale concorrenza nel mercato assicurativo. Trattandosi di un principio cardine, occorre inserirlo tra i principi generali.	Proposta non accolta. Il decreto di recepimento della Direttiva IDD non prevede in modo espresso un richiamo al principio di "effettiva, corretta e leale concorrenza", che trova riferimento ed organica disciplina in altre e specifiche disposizioni di legge. Occorre d'altra parte considerare che la stessa direttiva si propone il superamento delle divergenze tra i diversi regimi sanzionatori degli Stati membri dell'Unione, potenziali cause di distorsione della concorrenza nel mercato interno.
10	ANAPA	3	3	Si propone di integrare il comma poiché il catalogo dei principi rilevanti non è completo. In particolare si suggerisce di intervenire aggiungendo un riferimento al principio del contraddittorio tra la lett. c) e la lett. d). Tanto è ragionevolmente dovuto in coerenza con i principi generali di diritto amministrativo, che distinguono, trasparenza, partecipazione e contraddittorio. Se la trasparenza può essere strumentale a garantire la partecipazione, la partecipazione e la trasparenza non possono considerarsi situazioni "equivalenti" al contraddittorio che implica la possibilità data ad entrambe le parti del procedimento di confrontarsi in	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato. La partecipazione al procedimento e il principio del contraddittorio sono principi comunque applicabili al procedimento sanzionatorio

				<p>modo pieno, effettivo su d'un piano di parità.</p> <p>Si suggerisce pertanto di inserire tra la lettera c) e d) la seguente indicazione:</p> <p>c-bis) del contraddittorio;</p>	<p>in quanto stabiliti dalla normativa di rango primario.</p> <p>La modifica assume, dunque, esclusivamente finalità di maggiore chiarezza del testo.</p>
11	SNA	3	3	<p>Occorre inserire il principio di proporzionalità rispetto alla capacità finanziaria del soggetto sanzionato.</p>	<p>v. <i>risoluzione al commento n. 2, numero 3.</i></p>
12	AIBA	4	1 lettere g, h, i	<p>Il regolamento in commento fa riferimento agli intermediari sotto forma di società. In realtà la norma del codice recita diversamente per gli intermediari accessori di cui all'articolo 109, comma 3 (<i>rectius</i>: comma 2), lettera f) in quanto utilizza il termine più ampio di persone giuridiche, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 112 del codice. Al fine di garantire un <i>level playing field</i>, si suggerisce di prevedere - per tutti gli intermediari di qualunque sezione del RUI - la possibilità d'iscrivere persone giuridiche modificando, in coerenza, sia la rubrica dell'articolo, sia i vari commi in cui è usata la parola "società". Tale modifica, qualora accettata, va riportata anche in tutte le altre parti del regolamento. Diversamente optando, si fa notare che molte attività accessorie ora obbligatoriamente da iscrivere al RUI sono svolte da soggetti che non possiedono la forma giuridica di società.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La distinzione tra persone fisiche e società discende dalla norma primaria che non può essere modificata in sede regolamentare.</p> <p>L'articolo 112 del Codice ("<i>requisiti per l'iscrizione delle società</i>"), riguardante i requisiti per l'iscrizione nel RUI, si riferisce agli intermediari costituiti in forma societaria, con ciò dovendosi ritenere specificato e circoscritto a tale ambito il perimetro degli intermediari diversi dalle persone fisiche. Per queste ultime, infatti, la disciplina dei requisiti di iscrizione è contenuta nell'articolo 110 del Codice. Conseguentemente possono essere iscritte nel Registro le persone giuridiche che abbiano forma societaria e non le persone giuridiche genericamente intese.</p> <p>A ciò si aggiunge che già nella disciplina previgente</p>

					esisteva una formulazione analoga (l'articolo 107 si riferiva alle persone giuridiche, mentre l'articolo 112 prevedeva già allora il riferimento alle sole società).
13	AIBA	4	2	<p>Osservazione 1)</p> <p>Il regolamento non precisa la ripartizione delle responsabilità e delle relative sanzioni applicabili alle società/persone giuridiche o alle persone fisiche a vario titolo coinvolte nell'illecito accertato. Le conseguenze non sono di scarsa rilevanza attesi i rapporti contrattuali conseguenti. Si invita l'Autorità a meglio precisare i casi nei quali saranno comminate sanzioni congiunte alle società e alle persone fisiche.</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Per l'attività non distributiva il principio della riconducibilità esclusiva della violazione alla persona giuridica trova eccezione per le sanzioni riferite alla violazione delle disposizioni del Codice richiamate negli articoli 310, comma 1, lettera a) – c.d. norme di “sana e prudente gestione” – e 311-ter (ordine di porre termine alle violazioni) che possono applicarsi, oltre che all'impresa, anche nei confronti delle persone fisiche, come definite dall'articolo 311-sexies del Codice e dall'articolo 4, comma 2, del regolamento, in presenza delle condizioni previste nel medesimo articolo 311-sexies.</p> <p>Per l'attività distributiva, la violazione delle disposizioni del Codice richiamate</p>

					<p>nell'articolo 324-bis, comma 1, comporta l'applicazione di sanzioni nei confronti delle imprese distributrici ed anche delle persone fisiche individuate nell'articolo 324-septies, comma 1 e nell'articolo 4, comma 2, del regolamento <i>"quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato"</i>.</p> <p>Agli intermediari (persona fisica o società di intermediazione e al responsabile dell'attività di distribuzione) si applicano le sanzioni riferite alla violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 324, comma 1, del Codice.</p> <p>Con riferimento alle stesse violazioni e ai sensi del comma 5 dell'articolo 324-septies del Codice, si applica inoltre la sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni di gestione nei confronti dei soli <i>"componenti dell'organo di amministrazione"</i> (della società di intermediazione) <i>considerati responsabili"</i>. Il procedimento sanzionatorio nei confronti di tali ultimi</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Osservazione 2)</p> <p>Inoltre, con riferimento ai soggetti persone fisiche destinatari delle sanzioni, si evidenzia che non è prevista una definizione di “soggetti che svolgono funzioni fondamentali”, locuzione utilizzata in altro contesto da codesta Autorità con riferimento specifico alle compagnie di assicurazione e che si adatta solo parzialmente alle società di intermediazione.</p>	<p>soggetti può essere avviato anche quando è stato accertato che la loro condotta ha contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater del Codice da parte della società di intermediazione.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>v. risoluzione al commento n. 14 ed al commento n. 15, numero 2.</p>
14	Ordine degli Attuari	4	2, lettera a)	<p>Tenendo conto dei soggetti citati dagli articoli 311-sexies e 324-septies del Codice delle Assicurazioni come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, modificare la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dello Schema di Regolamento di cui all'oggetto, come di seguito riportato:</p> <p>“a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i soggetti che svolgono funzioni fondamentali”</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il non espresso richiamo ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali non esclude l'assoggettabilità a sanzione dei responsabili delle stesse funzioni tenuto conto dell'indiscusso ruolo svolto da tali funzioni nell'ambito dell'impresa. In proposito si segnala che l'articolo 311-sexies del Codice assoggetta a sanzione anche “i dipendenti e coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro</p>

					<p><i>subordinato</i>". Tra questi soggetti rientrano i titolari di funzioni fondamentali, parte integrante ed essenziale del sistema di governo societario, come individuati nell'articolo 30, comma 2 del Codice e coerentemente alla disciplina recata dal regolamento "Governance" (articoli 26 e ss. del regolamento IVASS n. 38/2018).</p> <p>L'articolo 4, comma 2, lettera a) del regolamento è stato comunque riformulato.</p> <p><i>v. anche risoluzione al commento n. 15, numero 2.</i></p>
15	ANIA	4	2, lettera a)	<p>Osservazione 1)</p> <p>Con riferimento all'inciso "<i>i soggetti che svolgono funzioni fondamentali</i>", l'aggiunta va oltre l'ambito definito dalla norma primaria e, oltre a individuare come potenziali destinatari di sanzioni soggetti non espressamente individuati dalla norma primaria, risulta indeterminata, rimettendo di fatto a una valutazione "a posteriori" l'identificazione dei soggetti sanzionabili, in contrasto con le esigenze di certezza imposte dal principio di legalità, notoriamente applicabile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale previsione, peraltro, non sembra trovare corrispondenza nella analoga disciplina dei procedimenti sanzionatori emanata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. Di conseguenza, proponiamo l'eliminazione dell'inciso in parola.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>In via meramente subordinata, poiché l'attuale formulazione indica come destinatari delle procedure sanzionatorie talune persone fisiche, tra le quali sono in particolare ricompresi "i soggetti che svolgono funzioni</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 14.</i></p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente</p>

				fondamentali”, con ciò apparentemente intendendo che i destinatari possano essere tutti i componenti delle funzioni fondamentali, riteniamo che sarebbe in ogni caso più corretto limitare l’applicabilità della norma ai soli soggetti titolari delle suddette funzioni fondamentali, anche in coerenza con quanto previsto dalla successiva lett. b) del comma 2, che fa invece espresso riferimento alla “ <i>responsabilità di specifiche funzioni</i> ”. Proponiamo pertanto la seguente formulazione alternativa della lett. a): “ <i>coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali</i> ”.	modificato.
16	ANIA	4	2, lettera b)	Con riferimento all’inciso «ai quali è affidata nell’ambito della struttura aziendale la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi», la precisazione circoscrive l’ambito dei dipendenti potenzialmente sanzionabili e in questo senso è certamente apprezzabile, ma appare probabilmente troppo estensiva, non ponendo limiti ai livelli delle strutture rilevanti. Chiediamo pertanto una maggiore specificazione che consenta di limitare l’ambito soggettivo dei potenziali destinatari ai responsabili delle funzioni effettivamente dotate di significativa autonomia decisionale, anche in coerenza con quanto previsto, in particolare, dalle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’art. 311-sexies del CAP. Più in concreto, proponiamo di sostituire le parole “ <i>presso aree o settori operativi</i> ” con le parole “ <i>operative</i> ”, e di inserire nell’ambito delle definizioni quella, appunto, di “ <i>funzioni operative</i> ”, che, a differenza della definizione di “ <i>funzioni fondamentali</i> ”, non è presente nel CAP.	Proposta non accolta. E’ evidente che la lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 del regolamento si riferisce ai soggetti che hanno nell’ambito dell’impresa la responsabilità di aree/settori dotati di autonomia decisionale e per i quali ricorrono, nel caso concreto, i presupposti indicati nell’articolo 311-sexies del Codice.
17	ANIA	4	2, lettera c)	Proponiamo la soppressione della lettera in questione, che non aggiunge nulla rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria.	Proposta non accolta. La lettera rimane nella sua formulazione per ragioni di chiarezza e completezza del testo, con la precisazione che la lettera c) riguarda i soggetti ivi indicati ai quali è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi.
18	ASSOINTERMEDIARI	2	2	Si richiede l’abrogazione del comma con l’auspicio che il Legislatore	Proposta non accolta.

		<i>rectius 4</i>		provveda a rimuovere tale principio dalle norme di recente approvate relative alle sanzioni inflitte alle persone fisiche amministratori o dipendenti di persone giuridiche che risultano evitabili dalla norma Europea semplicemente indicando il reato che punisce, in luogo delle sanzioni, il comportamento della persona fisica.	Trattasi di previsione introdotta dalla normativa primaria.
19	Floreani – Studio legale associato	4	4	<p>La disposizione definisce l’ambito applicativo soggettivo della disciplina sanzionatoria.</p> <p>Tale ambito è individuato, al comma 1, in generale con riferimento «<i>ai soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell’IVASS</i>», cui seguono, ai commi 1, 2 e 3, delle elencazioni di soggetti in particolare.</p> <p>La disposizione in commento vorrebbe infine estendere il suddetto perimetro applicativo «<i>a chiunque altro violi disposizioni soggette alla potestà sanzionatoria dell’IVASS</i>». Il soggetto appartenente a tale ulteriore categoria dovrebbe dunque qualificarsi come “altro”, cioè – pare doversi intendere – diverso da ciascuno dei soggetti menzionati nelle precedenti disposizioni dello stesso articolo. Tra questi ultimi, come si è detto, figurano i “soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell’IVASS”. Da queste premesse può deduttivamente inferirsi che il regolamento sarebbe applicabile a “chiunque, non soggetto sottoposto ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell’IVASS, violi disposizioni soggette alla potestà sanzionatoria dell’IVASS”, ciò che pare contraddittorio.</p> <p>Si propone pertanto l’eliminazione della disposizione, risultando il novero dei soggetti destinatari della disciplina già esaurivamente delineato ai commi precedenti dell’art. 4.</p> <p>In alternativa, si propone di eliminare il comma 4 e conseguentemente modificare il primo periodo del comma 1 nel modo seguente (o modo analogo): «<i>Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell’IVASS, si applicano a chiunque violi disposizioni soggette alla potestà sanzionatoria dell’IVASS e in particolare: [...]</i>».</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si è provveduto a modificare il comma 1 dell’articolo 4 del regolamento specificando che si riferisce ai soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza ed alla potestà sanzionatoria dell’IVASS individuati dal Codice (vedi, ad esempio, “<i>chiunque</i>” quale destinatario della sanzione dell’articolo 308, comma 4, del Codice).</p> <p>Nel comma 4 dell’articolo 4 in commento è stato chiarito che le disposizioni regolamentari attuative del nuovo Titolo XVIII del Codice si applicano a chiunque altro sia assoggettato alla potestà sanzionatoria dell’IVASS (vedi, ad esempio, articolo 1, commi 34 e 35 della legge 4 agosto 2017, n. 124 – c.d. legge concorrenza 2017).</p>
20	SNA	4	4	Si estende la platea dei soggetti sanzionabili a “chiunque violi disposizioni soggette alla potestà sanzionatorio dell’IVASS”. Un simile ampliamento non è individuabile in alcuna disposizione dello Schema	<p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 19.</i></p>

				Legislativo.	
21	Floreani – Studio legale associato	5	1, lett. C., ultimo alinea e D., primo alinea	<p>Il complesso delle disposizioni in commento disciplina, fra l'altro, l'attività di trasmissione della proposta di sanzione formulata dal Servizio Sanzioni o dal Collegio di Garanzia. Tale adempimento si presenta indispensabile ai fini del rispetto del principio di piena conoscenza degli atti istruttori ed è inoltre preordinato all'esercizio della facoltà di invio di osservazioni da parte dei destinatari. Tale procedura a contraddittorio rafforzato (per usare le parole della Relazione di presentazione del documento in commento) è esclusa per determinate fattispecie di illecito e per i soggetti che non abbiano presentato controdeduzioni scritte o partecipato all'audizione. Nonostante le fattispecie di illecito che permettono l'indicata deroga siano indubbiamente assistite da sanzioni di minore gravità nel complesso dei presidi sanzionatori di cui si tratta, non sembra potersi escludere che tali sanzioni rechino un consistente grado di afflittività, in particolar modo considerando le potenziali conseguenze in termini reputazionali, derivanti dalla pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 30, comma 2, dello schema di regolamento in commento. Non pare pertanto che in forza del bilanciamento con esigenze «di celerità e snellezza procedurale, anche in un'ottica di proporzionalità e di coerenza con il principio di efficacia dell'azione amministrativa» (così la Relazione citata) possa giustificarsi la compressione delle garanzie di pieno contraddittorio e di conoscenza degli atti istruttori (si pensi, <i>mutatis mutandis</i>, agli approdi interpretativi della sentenza Corte costituzionale n. 317/2009, punto 8).</p> <p>Per quanto concerne la limitazione della procedura a contraddittorio rafforzato ai soli soggetti che abbiano presentato controdeduzioni o partecipato all'audizione, v'è da considerare che la notifica della proposta di sanzione (come degli altri atti istruttori, in attuazione del principio di conoscenza di essi previsto dal legislatore) ha la funzione, prima ancora che di permettere l'esercizio attivo del diritto di difesa, di consentire al ritenuto responsabile il controllo sull'attività finalizzata all'accertamento dell'illecito e all'eventuale irrogazione della sanzione. Tale controllo è presupposto dell'eventuale svolgimento di difese o comunque dell'apporto in generale di contributi pertinenti ai fatti oggetto di contestazione, che il ritenuto responsabile possa conferire al procedimento.</p> <p>Alla luce dei principi che reggono il procedimento sanzionatorio <i>de quo</i>,</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il regolamento non prevede alcuna compressione del diritto di difesa ma anzi un suo ampliamento per larga parte dei casi. In proposito si rammenta che la sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione, causa Grande Stevens e altri c. Italia del 4 marzo 2014) e la sentenza del Consiglio di Stato (sezione sesta, n. 1596/2015, dep. 26 marzo 2015), pronunce dalle quali è originata l'introduzione nell'ordinamento bancario e finanziario del contraddittorio rafforzato, si fondano sulla particolare afflittività delle sanzioni, pecuniarie e non, irrogate in quel caso specifico dalla Consob. Non si rinviene invece il presupposto della particolare afflittività nei limitati casi previsti dal regolamento in cui il c.d. contraddittorio rafforzato è stato escluso.</p> <p>Quanto alla seconda osservazione, in applicazione dei principi di proporzionalità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, il c.d. contraddittorio rafforzato è previsto per i soggetti che,</p>
		12	3, lett. j)		
		18	5		
		24	1, lett. l)		
		26	4		

		27	1	<p>non pare dunque legittima la compressione di tale possibilità di controllo e partecipazione in forza del mancato svolgimento di difese scritte od orali in fase istruttoria. Invero, non è illogico immaginare che un soggetto che non abbia avuto nulla da considerare in questa fase, possa invece maturare considerazioni o difese da svolgere in relazione alla proposta di sanzione. Ciò che gli sarebbe precluso se non ne ricevesse comunicazione.</p> <p>Si propone dunque l'eliminazione delle deroghe e limitazioni alla regola della notifica della proposta di sanzione.</p>	<p>avendo già partecipato attivamente al procedimento, hanno manifestato un serio e concreto interesse fin dall'inizio e contribuito al corretto esercizio del potere sanzionatorio. In caso contrario, si consentirebbe in modo ingiustificato di rimettere in discussione l'intero iter procedimentale allorché esso è giunto alle battute finali. Peraltro, ciò è coerente con la disciplina sanzionatoria regolamentare della Banca d'Italia emanata in attuazione del TUB al quale, per espressa previsione della legge di delegazione, il sistema sanzionatorio assicurativo va armonizzato nel rispetto – ove necessario – delle specificità di settore (non ricorrenti nella fattispecie). La proposta di sanzione è il portato di tutte le fasi precedenti e ad essa si perviene proprio in attuazione del principio del contraddittorio; sicché non avrebbe alcun senso prevedere la possibilità di interlocuzione solo nella parte finale del procedimento, ad istruttoria ormai chiusa.</p>
22	AIBA	6		Si ribadisce quanto accennato in premessa circa la non chiarezza del ruolo assegnato al Servizio Tutela del Consumatore in materia	L'osservazione non necessita di modifiche al

				<p>sanzionatoria. Ciò, in quanto la materia distributiva attiene, alternativamente, all'operato degli intermediari, la cui competenza di vigilanza è ricondotta integralmente al Servizio Intermediari per l'istruttoria sanzionatoria; o all'operato delle compagnie, la cui competenza di vigilanza sembra ripartita tra ispettorato e vigilanza prudenziale, salvo chiarire quali competenze sono attribuite al Servizio Tutela del Consumatore in tema di vigilanza sull'attività distributiva delle compagnie, a meno di non chiarire quali competenze di vigilanza sull'attività distributiva delle compagnie sono attribuite al Servizio Tutela del consumatore.</p>	<p>testo.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 1, numero 3.</i></p>
23	AIBA	8	1	<p>Al comma 1 non si condivide l'impostazione in base alla quale, sin dall'avvio del procedimento sanzionatorio, vengano richieste informazioni sulle remunerazioni/compensi, che è elemento necessario soltanto in una seconda fase istruttoria, ossia nell'ambito della valutazione e graduazione della sanzione applicabile.</p> <p>Inoltre, come riferito sopra, la norma appare confusa rispetto ai soggetti cui possa essere applicata la sanzione pecuniaria commisurata ai volumi di affari. In base alla lettura delle norme, sembrerebbe di poter escludere duplicazioni di sanzioni pecuniarie che andrebbero a colpire le società di intermediazione e contemporaneamente le persone fisiche dipendenti che hanno svolto attività di intermediazione sotto il diretto controllo degli organismi di governo societario, a loro volta passibili di sanzioni.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il richiamo nell'articolo 8, comma 1, del regolamento alla richiesta di fornire informazioni relative alle remunerazioni/compensi, rivolta non soltanto al soggetto sottoposto ad accertamento ma anche ad "ogni altro soggetto interessato o in possesso di informazioni rilevanti" risponde all'esigenza di acquisire ogni elemento utile al corretto svolgimento dell'attività istruttoria anche con riferimento alla tempistica prevista. In particolare, la richiesta delle informazioni relative alle remunerazioni/compensi va letta in collegamento con l'articolo 12, comma 3, lettere m) e n) del regolamento nel quale è specificato il contenuto dell'atto di contestazione.</p>

					Per quanto riguarda i destinatari della sanzione v. <i>risoluzione al commento n. 13, numero 1</i> . I soggetti passibili di sanzione sono, peraltro, individuati dal Codice.
24	SNA	8	1	Occorre prevedere un termine oltre il quale le circostanze dell'IVASS non siano comunque più perseguibili e ciò per un basilare principio di difesa del soggetto sanzionabile. Tale termine, può individuarsi, in ragione della complessità in 24 mesi.	Proposta non accolta. La normativa primaria non prevede che fatti suscettibili di sanzione non siano più perseguibili al decorso di un determinato periodo di tempo (fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge in materia di prescrizione). Ne consegue che tale elemento non può trovare spazio nel regolamento.
25	ANIA	8	1	Osservazione 1) Proponiamo di eliminare la frase: " <i>I predetti soggetti forniscono tempestivamente gli atti e le informazioni richiesti dall'IVASS, [.....] comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle informazioni fornite</i> ", sulla base della considerazione che dovrebbe essere l'IVASS, e non l'impresa o l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio, a individuare le " <i>persone fisiche che possono essere destinatarie delle contestazioni</i> ".	Osservazione 1) Proposta non accolta. La richiesta di informazioni è formulata dall'IVASS ed ha come destinatari i soggetti in possesso di informazioni rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio. Ovviamente compete all'IVASS, sulla base delle informazioni acquisite in fase preistruttoria, individuare i soggetti che possono essere destinatari delle contestazioni.

				<p>Osservazione 2)</p> <p>In subordine, quantomeno con riferimento alle informazioni sui compensi, in considerazione della riservatezza del dato e del principio di necessità e pertinenza, proponiamo di posticipare la richiesta delle informazioni al caso in cui venga effettivamente formalizzata la contestazione.</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>La previsione in commento, poi, sembrerebbe dare per scontato che tutte le persone fisiche potenzialmente destinatarie delle contestazioni siano dotate di un indirizzo PEC, il che ben potrebbe non essere. Sugeriamo pertanto di utilizzare la stessa formulazione dell'articolo 12, comma 2, lett. o), sostituendo alle parole "<i>il relativo indirizzo di PEC</i>" le parole "<i>l'eventuale indirizzo PEC</i>".</p>	<p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 23.</i> Si aggiunge che le informazioni in commento sono fornite all'IVASS che, come è noto, è tenuto al segreto d'ufficio e quindi alla riservatezza degli atti.</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
26	ANIA	8	2	<p>Osservazione 1)</p> <p>L'espressione "<i>norme di principio</i>" appare generica e insufficiente a identificare a quali norme essa si riferisca. Facciamo notare che nell'analogo provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa – le cui modifiche sono attualmente in pubblica consultazione – quando si fa riferimento alle "materie disciplinate da norme di principio" si aggiunge la specificazione "(di carattere generale o gestionale)", espressione che, a sua volta, non risulta chiara. Inoltre, e soprattutto, in applicazione del principio di legalità la condotta dei potenziali destinatari di sanzione dovrebbe essere valutata sulla base della norma primaria (o dell'eventuale regolamentazione attuativa della stessa), senza tener conto di interventi di rango inferiore. Ciò posto, proponiamo di eliminare il primo periodo del comma in commento. In via meramente subordinata, chiediamo di specificare cosa si debba intendere per "<i>norme di principio</i>", tenuto anche conto che non vi è alcuna definizione al</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>La norma in argomento è stata resa analoga a quella presente nel regolamento di Banca d'Italia e riguarda tutti i precetti contenenti norme di principio, di carattere generale o gestionale, presenti nelle disposizioni primarie del Codice (ad esempio, fra tutte, le norme in materia di sana e prudente gestione aziendale, tra cui</p>

			<p>riguardo.</p> <p>Chiediamo inoltre conferma che per “<i>provvedimenti</i>” si intendano quelli di cui all’articolo 9, commi 5 e 6, del CAP.</p> <p>Chiediamo altresì conferma se per “<i>istruzioni a carattere generale</i>” si intendano quelle applicative e/o esplicative contenute nei regolamenti oppure altre istruzioni a carattere generale.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Con riferimento al secondo periodo del comma in commento, infine, non risulta chiaro se lo stesso si riferisca solo alle “<i>materie disciplinate da norme di principio</i>” oppure valga in senso più generale e si riferisca pertanto a qualunque tipo di norma.</p>	<p>Solvency II) ed in quelle introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 in materia di antiriciclaggio (ambiti nei quali le norme di principio sono largamente presenti). Si tratta infatti, come è noto, di disposizioni caratterizzate dalla prevalente impostazione “<i>principle based</i>”, come del resto la più recente legislazione emanata per i settori bancario, finanziario e assicurativo.</p> <p>La disposizione chiarisce che nella fase dell’accertamento della violazione di norme di principio l’IVASS valuta la condotta considerando altresì provvedimenti o istruzioni a carattere generale impartite anche con lettere al mercato, emanati allo scopo di precisare, laddove ritenuto necessario, il contenuto del precetto.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La parte finale del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 del regolamento si riferisce alle materie</p>
--	--	--	--	---

					disciplinate dalle norme di principio.
27	AIBA	8	5	Al comma 5 si richiede di integrare la norma con l'esplicito riferimento della comunicazione da parte dell'Autorità all'interessato della data in cui si ritiene completata la valutazione degli elementi oggettivi, termine dal quale decorre il periodo massimo di 120 giorni assegnati all'Autorità per la contestazione degli addebiti. In assenza di tale comunicazione il soggetto destinatario delle eventuali contestazioni e sanzioni non avrà conoscibilità del <i>dies a quo</i> , se non a posteriori.	Proposta non accolta. La conoscibilità <i>ex ante</i> del <i>dies a quo</i> non risponde ad alcuna finalità di garanzia nei confronti del soggetto interessato né riduce il periodo di "incertezza" sull'esito della valutazione degli elementi acquisiti attesi i ristretti tempi (120 giorni) previsti per la notifica della contestazione; al contempo non limita in alcun modo il diritto di difesa del destinatario. In ogni caso, tale data è comunicata nell'atto di contestazione (cfr. articolo 12, comma 3, lettera b) del regolamento).
28	ANIA	8	5	Poiché appare oggettivamente indeterminato il momento in cui l'accertamento è perfezionato in caso di verifiche a distanza, proponiamo di sostituire le parole " <i>nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione</i> " con le seguenti: " <i>nel momento in cui la valutazione degli elementi [.....] è completata e ad essa è apposto il visto del Capo del Servizio Ispettorato</i> ".	Proposta non accolta. E' inconferente la richiesta del visto del Capo del Servizio Ispettorato in quanto si tratta di verifiche a distanza e non <i>in loco</i> , come nell'ipotesi disciplinata nel comma 4 del medesimo articolo 8 del regolamento. Peraltro la disciplina regolamentare al riguardo non è mutata.
29	ANAPA	8	4; 5	Si suggerisce di rendere omogeneo il momento di perfezionamento dell'accertamento tramite verifiche a distanza nei confronti di soggetti	Proposta non accolta.

			<p>diversi dagli intermediari o degli intermediari a titolo accessorio con quello del comma successivo. Si rileva, infatti, che l'accertamento segna il momento a partire dal quale decorrono i termini per la notifica dell'atto di contestazione degli addebiti e dunque, in una logica di effettività della tutela del destinatario non si può ammettere che il periodo entro cui – a pena di decadenza - l'amministrazione deve informare il soggetto passivo, possa essere calcolato a far data dall'esecuzione di un adempimento formale, qual è il visto del Capo del servizio ispettorato.</p>	<p>I commi 4 e 5 dell'articolo 8 del regolamento non innovano la procedura vigente. L'apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato è previsto per le verifiche ispettive (ovvero "in loco") presso i soggetti diversi dagli intermediari, in ragione della maggiore complessità della valutazione degli elementi da considerare ai fini dell'accertamento dell'illecito. Il visto precede sempre la data di sottoscrizione del verbale ispettivo.</p> <p>Per le verifiche a distanza (ovvero "cartolari") il momento di perfezionamento dell'accertamento è il medesimo per tutti i soggetti destinatari dell'atto di contestazione.</p>
30	SNA	9	<p>Osservazione 1)</p> <p>L'accertamento unitario proposto dall'IVASS è condivisibile. Dovrebbe tuttavia essere a nostro avviso ampliato a 1 anno e non a 6 mesi e ciò in quanto nella normativa primaria non sono individuabili termini applicativi così brevi. A tal proposito occorrerebbe anche evitare la disparità di trattamento, rispetto alle precedenti sanzioni amministrative, erogate negli anni passati.</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Gli articoli 311-quater e 324-quinquies del Codice fissano il termine massimo dell'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento unitario delle violazioni rilevate (dodici mesi)</p> <p>In sede regolamentare detto</p>

				<p>Osservazione 2)</p> <p>Si richiede quindi che sia riconosciuto un periodo non inferiore a 4 mesi, durante il quale tutti gli intermediari che non abbiano ancora provveduto al pagamento della sanzione stessa, possano richiedere all'IVASS la rideterminazione della sanzione pecuniaria sulla base dei criteri di cui all'art. 324 quinques del D. Lgs. applicativo della IDD 2016/97.</p>	<p>termine è stato individuato in sei mesi, in quanto ritenuto congruo in rapporto alle esigenze conoscitive ed accertative delle fattispecie ed in coerenza con quello già introdotto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 28, lett. d), in materia di banche dati; tale termine è stato riproposto nel nuovo articolo 310-quater del Codice.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>L'articolo 4 del d.lgs. n. 68/2018 già disciplina, al comma 3, il regime transitorio in modo coerente con l'esigenza di evitare che per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina si applichino le regole introdotte con il recepimento della Direttiva IDD, in linea generale assai più afflittive.</p> <p>Per le sanzioni già notificate agli intermediari (ma anche alle imprese) secondo l'attuale disciplina e non pagate è prevista <i>ex lege</i> l'attivazione della procedura di riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione, trattandosi di provvedimenti definitivi ed</p>
--	--	--	--	---	---

					esecutivi.
31	ANIA	9	2	<p>Osservazione 1) Chiediamo di chiarire le ragioni della scelta dell'arco temporale per l'accertamento unitario delle violazioni commesse dalle imprese assicuratrici (dal 1° marzo al 31 agosto e dal 1° settembre al 28/29 febbraio) e, in particolare, il motivo della differenza rispetto all'arco temporale prescelto per gli intermediari (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre).</p> <p>Osservazione 2) In ogni caso proponiamo di confermare, almeno per le imprese assicuratrici, il termine massimo previsto dalla norma primaria, al fine di evitare il sovrapporsi di procedimenti sanzionatori.</p>	<p>Osservazione 1) L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Per le violazioni delle norme richiamate nell'articolo 311-quater, comma 1, del Codice - in larga parte relative alla liquidazione dei sinistri r.c.auto ed a quella delle polizze vita - il riferimento al semestre solare sarebbe stato disallineato rispetto al pervenimento delle relazioni semestrali sui reclami e risponde all'esigenza di evitare una concentrazione temporale degli atti di contestazione alla chiusura del semestre solare.</p> <p>Osservazione 2) <i>v. risoluzione al commento n. 30, numero 1.</i></p>
32	Floreani – Studio legale associato	9	2; 3	<p>L'art. 9 dello schema di regolamento in commento attua gli artt. 311-quater e 324-quinquies del CAP in materia di accertamento unitario di violazioni della stessa indole, definite ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, l. 689/1981.</p> <p>In punto di trattamento sanzionatorio, le citate disposizioni del CAP si limitano a prevedere che <i>«la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale»</i>.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Si conferma l'interpretazione sistematica degli articoli 311-quater e 324-quinquies del Codice e dell'articolo 9, commi 2 e 3, del regolamento relativa all'applicazione di</p>

			<p>Nella stessa materia le disposizioni in commento dispongono: «Le violazioni [...] accertate [...] danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario [...] Nel caso di verifiche ispettive, [...] Le violazioni [...] danno luogo all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa applicabile al complesso delle violazioni valutate secondo un approccio unitario».</p> <p>La formulazione appare sì indeterminata da non permettere un'interpretazione univoca del trattamento sanzionatorio: non risulta chiaro in cosa consista la "valutazione secondo un approccio unitario" e in particolare se la norma significhi che al complesso delle violazioni, considerato unitario ai fini dell'irrogazione della sanzione, è applicabile la sanzione prevista per la singola fattispecie di illecito (cioè, una sola sanzione per tutte le violazioni, come prevedeva lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 7/2018, prima che venisse espunta la previsione agli articoli del CAP citati dell'«applicazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata all'art. 310, comma 1»).</p> <p>In tal caso si segnala un possibile profilo di illegittimità delle disposizioni in questione, atteso che la disciplina sanzionatoria prevista dalla l. 689, citata (applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni) si applica «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge» (art. 8, comma 1), riservando la deroga a un atto avente rango, appunto, di legge.</p>	<p>un'unica sanzione nella misura indicata nell'articolo 310, comma 1 dello stesso Codice per tutte le violazioni che rientrano nel periodo di riferimento dell'accertamento unitario.</p> <p>Le violazioni considerate nel periodo di riferimento non possono essere equiparate al cumulo giuridico di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 689/1981 (sanzione più grave aumentata fino al triplo), invocabile esclusivamente nei casi di concorso formale di illeciti amministrativi, mancando nella fattispecie l'unicità dell'azione; trattasi infatti di plurime azioni od omissioni poste in essere nell'arco di temporale di riferimento.</p>
33	Unipol Gruppo s.p.a.	9	<p>Si chiedono chiarimenti circa le modalità con le quali verranno contestate all'impresa "le violazioni della stessa indole" di cui all'articolo 9 e più precisamente se dette violazioni, quali il ritardo della liquidazione r.c.auto, il rilascio di un attestato di rischio errato, il ritardo nell'accesso agli atti e nella liquidazione della prestazione assicurativa di una polizza Vita, potranno essere ancora notificate come singola contestazione all'impresa, o se invece saranno oggetto di un unico atto di contestazione avente quale elemento comune delle posizioni interessate il periodo di accadimento (e cioè un periodo di osservazione) e/o l'arco temporale di ritardo (30 gg; 60 gg; 90 gg; 120 gg; oltre 120 gg; etc).</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Le "violazioni della stessa indole" nel nuovo sistema sanzionatorio formano oggetto di accertamento unitario riferito al semestre preso in considerazione e saranno contestate con un unico atto. L'entità del "ritardo/omissione" costituisce uno degli elementi di graduazione della sanzione</p>

					(articolo 29 del regolamento), ma non è più riferita agli scaglioni temporali (“30 gg; 60 gg; 90 gg; 120 gg; oltre 120 gg;”) previsti dall’abrogato articolo 315 del Codice.
34	ACB – Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni	11	1	<p>Poiché il carattere della “rilevanza” della violazione viene assunto quale elemento da cui dipende la punibilità o meno di un comportamento sotto un profilo sanzionatorio, occorre che la definizione del significato di un tale concetto abbia un carattere di certezza e non sia suscettibile di interpretazioni estensive e soggettive da parte dell’Istituto di Vigilanza. Si reputa pertanto che gli alinea n. 2, 4, 6, 7 debbano essere espunti dal tenore della norma in quanto troppo generici.</p> <p>In generale sarebbe comunque meglio tenere come principio cardine ispiratore della irrogazione delle sanzioni il criterio del pregiudizio ai contraenti e assicurati.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il criterio del pregiudizio nei confronti dei contraenti e degli assicurati non può essere l’unico parametro per valutare la rilevanza di una condotta illecita. Gli articoli 311-bis e 324-ter del Codice prevedono che si fa luogo all’avvio del procedimento sanzionatorio mediante l’atto di contestazione “quando le infrazioni rivestono carattere rilevante”. Tale principio ha sostituito quello previgente, ben più rigido (articolo 326, comma 1, ora abrogato) che escludeva l’apertura del procedimento nel solo caso della “mancanza assoluta di pregiudizio” per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati.</p> <p>L’articolo 311-bis, per la parte relativa alle imprese (attività non distributiva), e l’articolo 324-ter, per la parte relativa alle imprese ed agli</p>

					<p>intermediari (attività distributiva) assegnano all'IVASS il compito di individuare con regolamento i criteri per la determinazione della "rilevanza" tenendo conto degli elementi elencati negli stessi articoli. L'articolo 11 del regolamento specifica e ulteriormente dettaglia i predetti elementi, ampliando i parametri di riferimento utili ad escludere l'avvio del procedimento, senza che possa ipotizzarsi di andare oltre nel dettaglio, risultando altrimenti pregiudicata la <i>ratio</i> della norma, individuata nella possibilità di valutare le fattispecie di volta in volta secondo le circostanze del caso concreto, tenuto conto dei criteri previsti.</p> <p>La norma sulla rilevanza, in ogni caso, introduce un presidio di <i>favor</i> per il soggetto che ha commesso l'illecito essendo, come detto, più esteso rispetto al superato criterio della assoluta mancanza di pregiudizi di cui al previgente articolo 326 del Codice.</p> <p>Peraltro, la formulazione è coerente con la disciplina sanzionatoria dettata in attuazione del TUB al quale, per espressa previsione della legge di delegazione, il</p>
--	--	--	--	--	---

					sistema sanzionatorio assicurativo va armonizzato nel rispetto - ove necessario – delle specificità di settore.
35	ANAPA	11	1	<p>Al fine di meglio assolvere la funzione di garanzia della disposizione e di conoscibilità delle condotte eseguite si reputa utile circostanziare la disposizione, coerentemente con le indicazioni della normativa primaria che delega IVASS alla individuazione di criteri di rilevanza della condotta sospetta. La corretta trasposizione del precetto in sede regolamentare richiede all'autorità di enucleare criteri qualitativi/quantitativi aventi una capacità discrettiva.</p> <p>La lettura delle indicazioni dell'art. 11, comma 1, della bozza consente, ragionevolmente di dubitare che l'articolato abbia la surriferita capacità discrettiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'idoneità dell'infrazione a determinare significativi rischi legali o reputazionali è generica. Meglio sarebbe indicare che la condotta oggetto d'osservazione può portare ai rischi sopra indicati, in esito all'emersione di un significativo numero di reclami; - la mancata ottemperanza ai richiami od indicazioni dell'autorità dovrebbe essere circostanziata, facendo riferimento a lettere al mercato o ad altri atti interpretativi/orientativi dell'Istituto aventi carattere preciso; - l'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo dovrebbe circostanziarsi tramite l'impiego dell'endiadi "evidente inadeguatezza"; altrimenti opinabile è lo stesso parametro dell'adeguatezza; - il criterio dell'incidenza, ancora, dovrebbe essere integrato tramite l'impiego dell'aggettivo apparente; la qualificazione in termini di evidenza permetterebbe di distinguere tra diverse categorie di condotte, atteso che, altrimenti, una qualunque difformità dalla prescrizione normativa può essere intesa come lesiva degli interessi protetti; - il criterio del numero delle infrazioni dovrebbe essere integrato con l'aggettivo "significativo" per evitare che anche una difformità occasionale possa essere considerata la base sufficiente per 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo del primo e del terzo alinea dell'articolo 11, comma 1, del regolamento è stato riformulato.</p> <p>Quanto alle restanti osservazioni, si rileva che le qualificazioni suggerite o nulla aggiungono rispetto all'attuale formulazione o, al contrario, limitano il concetto di rilevanza che invece già in sé contiene il parametro della ragionevolezza, da valutare in relazione alla singola concreta fattispecie, collegato a criteri di discrezionalità tecnica. In particolare, è evidente che il riferimento al numero delle infrazioni introduce un parametro quantitativo da apprezzare di volta in volta tenendo conto del tipo di violazione e della sua offensività per il bene giuridico tutelato. Inoltre, quanto al pregiudizio all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si tratta di principio, già presente nella previgente disciplina, che va applicato avendo riguardo (anche in tal</p>

				<p>l'azione punitiva;</p> <p>- anche il criterio dell'esercizio della funzione di vigilanza dovrebbe essere riadattato; in principio, ogni infrazione è potenzialmente in grado di incidere negativamente sull'azione di vigilanza e dunque arrecarle pregiudizio. Dunque, per circostanziare il criterio, sembra ragionevole limitarlo alla fase acquisitiva di informazioni rilevanti per l'esercizio dell'azione correttiva, sostitutiva punitiva di IVASS e dunque prescrivere che rilevano quelle condotte che hanno pregiudicato l'azione di vigilanza non rendendo immediatamente o pienamente percepibili elementi di valutativi utili al fine delle determinazioni dell'Autorità.</p>	<p>caso) alla tipologia della violazione ed alle circostanze di fatto che caratterizzano di volta in volta la singola fattispecie.</p>
36	ANIA	11	1	<p>Proponiamo di inserire:</p> <p>- al 4° alinea, la parola “significativa” prima della parola “inadeguatezza”;</p> <p>- al 5° alinea, la parola “significativa” prima della parola “incidenza”;</p> <p>- al 6° alinea, la parola “significativo” prima della parola “numero”, e la parola “significativa” prima della parola “durata” e della parola “entità”;</p> <p>- al 7° alinea, la parola “significativo” prima della parola “pregiudizio”.</p> <p>In tal modo, come accade in particolare nel 1° e nel 2° alinea, si legherebbe la presenza dei singoli elementi a un necessario connotato di significatività.</p> <p>In coerenza con quanto esposto nelle Osservazioni generali, proponiamo inoltre di aggiungere, al quarto alinea, dopo la parola “normativa”, le parole “, tenuto conto del criterio di proporzionalità, con particolare riguardo alla dimensione dell'impresa”.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 35.</i></p> <p>Riguardo al richiamato principio di proporzionalità si osserva che lo stesso ha portata generale nel Codice ed è richiamato all'articolo 3, comma 3, del regolamento.</p>
37	Unipol Gruppo s.p.a.	11		<p>Si chiede, in base agli elementi richiamati all'articolo 11, con particolare riferimento al concetto di “bene tutelato rimasto sostanzialmente integro” (vedi relazione di presentazione punto 4 “Valutazione d'impatto”, pag.8 voce “Obiettivi”), che vengano illustrati a titolo esemplificativo, alcuni casi che possano descrivere compiutamente il “principio della rilevanza della violazione”.</p> <p>In particolare si chiedono delle esemplificazioni in tema di sanzioni derivanti da liquidazioni di sinistri: fermi restando i nuovi principi che ispirano l'attività di vigilanza, orientati condivisibilmente ad una rilevanza in termini sanzionatori solamente per quelle condotte effettivamente</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Premesso che in sede regolamentare non è possibile fornire esemplificazioni degli innumerevoli casi nei quali trova applicazione il principio</p>

			<p>lesive del bene giuridico, ci si interroga con riferimento al vecchio criterio dei “giorni di ritardo nella liquidazione”. In altri termini, si chiede se un singolo sinistro liquidato con qualche giorno di ritardo potrà essere valutato come comportamento “rilevante” ai fini della quantificazione di un’eventuale sanzione, o se invece, come si auspica, verrà considerato il trend dell’attività liquidativa in generale.</p>	<p>della rilevanza (e ciò per l’estrema variabilità e diversità delle tipologie di illecito), si deve rimarcare che tale principio entra in gioco nella fase preliminare di accertamento e valutazione dei fatti, dunque quando il procedimento sanzionatorio non è ancora aperto. Detto principio non interviene invece ai fini della quantificazione della sanzione (quindi a procedimento ormai aperto) per la quale trovano applicazione i criteri di graduazione stabiliti dall’articolo 29 del regolamento, secondo l’ampio ventaglio ivi previsto. Le violazioni in materia di liquidazioni dei sinistri r.c.auto, i cui precetti sono rimasti immutati, rientrano nella speciale disciplina dettata dall’articolo 311-quater del Codice e dall’articolo 9 del regolamento (accertamento unitario) anche con riferimento ai quali è applicato il principio della rilevanza riferito al numero delle infrazioni o alla durata del ritardo/omissione. La stessa previsione legislativa dell’accertamento unitario per violazioni della medesima indole presuppone</p>
--	--	--	---	--

					l'osservazione da parte dell'Istituto della condotta dell'impresa nell'arco temporale di riferimento.
38	AIBA	12		Per quanto riguarda i termini, si sottolinea la disparità di trattamento dei tempi assegnati, tenuto conto che quelli a disposizione dell'Autorità (120 giorni) sono doppi rispetto a quelli assegnati ai distributori per le controdeduzioni (60 giorni). Al riguardo si suggerisce per equità di assegnare 90 giorni ad entrambe le parti.	Proposta non accolta. I termini per contestare e per presentare le argomentazioni difensive sono dettati dalla norma primaria.
39	ANIA	12	3	In coerenza con quanto esposto nelle Osservazioni generali, riteniamo opportuno inserire una lettera-d-bis) del seguente tenore: " <i>d-bis</i>) l'indicazione dell'elemento o degli elementi da cui è stata desunta la rilevanza della violazione, con la relativa valutazione specifica;". Ciò al fine di consentire ai soggetti destinatari della contestazione un esercizio più informato ed effettivo del diritto di difesa, nell'ottica della predisposizione delle controdeduzioni o della richiesta di audizione.	Proposta non accolta. La notifica dell'atto di contestazione all'interessato implica che l'Istituto ha valutato nel caso concreto la rilevanza della violazione secondo i criteri stabiliti nell'articolo 11 del regolamento, senza doverne dare espressa motivazione, non prevista dalle norme di riferimento (articoli 311-bis e 324-ter del Codice). E ciò anche in continuità con il preesistente criterio, ben più stringente, dell'assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati con riferimento al quale il previgente regolamento nulla disponeva al riguardo. Quanto sopra non determina alcun nocumento all'esercizio delle facoltà difensive del destinatario della

					contestazione il quale ben potrà, pur in presenza di una applicazione puntuale ed equilibrata da parte dell'Istituto dei parametri normativi posti a base del principio in questione, far valere nelle sue controdeduzioni i motivi che a suo giudizio escluderebbero la rilevanza dei fatti accertati ai fini sanzionatori.
40	ANIA	12	3, lett. e)	Per i motivi ivi precisati nel successivo commento all'art. 15, comma 1, proponiamo di sostituire le parole "di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione" con le seguenti parole "di cui all'articolo 15, comma 1".	Proposta non accolta. Il rinvio all'art. 15, comma 1, del regolamento non è pertinente in quanto nell'articolo 12 in commento si fa riferimento al contenuto dell'atto di contestazione, cioè semplicemente agli elementi essenziali che esso deve contenere.
41	ANIA	12	3, lett. f)	Per i motivi precisati nel successivo commento all'art. 15, comma 1, proponiamo di sostituire le parole "di cui alla lettera e)" con le seguenti parole "di cui all'articolo 15, comma 1".	Proposta non accolta <i>v. risoluzione al commento n. 40.</i>
42	ANIA	12	3, lett. h)	Riteniamo che almeno nel caso delle imprese di assicurazione, essendo le stesse obbligate a dotarsi di PEC, dovrebbe essere precisato che le comunicazioni da parte di queste ultime vengono effettuate utilizzando tale indirizzo.	Proposta non accolta. L'articolo non riguarda solo le imprese.
43	ANIA	12	3, lett. j)	Nell'accogliere con favore la disposizione in esame, proponiamo di estendere a 45 giorni il termine di 30 giorni per la presentazione di ulteriori osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati, in modo da consentire un migliore esercizio del diritto al	Proposta non accolta. Il contraddittorio rafforzato costituisce un ulteriore ed innovativo strumento di

				<p>“contraddittorio rafforzato”.</p>	<p>partecipazione al procedimento sanzionatorio che si aggiunge all’esercizio del diritto di difesa già ampiamente assicurato ai destinatari della contestazione durante la fase istruttoria.</p> <p>Ne consegue che il termine di 30 giorni previsto nel regolamento è da ritenere ampiamente congruo e sufficiente per consentire agli interessati l’ulteriore interlocuzione con l’organo decisorio al quale sono presentate, con riferimento esclusivo ai fatti già esaminati nel corso dell’istruttoria e contenuti nella proposta formulata dal Servizio Sanzioni o dal Collegio di garanzia, “sintetiche osservazioni scritte” in ordine alla proposta stessa.</p> <p>Peraltro, il termine al riguardo assegnato è coerente con quanto stabilito nel regolamento di Banca d’Italia (ed anche nel regolamento Consob).</p>
44	Floreani – Studio legale associato	12	3	<p>La disposizione detta il contenuto dell’atto di contestazione. Questo determina l’avvio del procedimento sanzionatorio e ha l’indefettibile funzione di mettere in grado il ritenuto responsabile della violazione di organizzare e produrre le proprie difese.</p> <p>A tal fine, acquistano manifesta e precipua importanza le informazioni</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 39.</i></p>

				<p>storiche e giuridiche relative al fatto addebitato: lo schema di regolamento prevede infatti che siano comunicate le circostanze di tempo e di attività nelle quali si è accertato il fatto [lett. a) e b)], la descrizione del fatto [lett. c)], le disposizioni violate e i relativi presidi sanzionatori [lett. d)].</p> <p>Si ritiene che difetti la previsione di un importante elemento relativo al fatto, necessariamente parte delle valutazioni che l'IVASS è tenuto a compiere ai fini dell'applicabilità della sanzione, cioè la rilevanza delle infrazioni, ai sensi degli artt. 311-bis, 324-ter del CAP e dell'art. 11 dello schema di regolamento in commento.</p> <p>Affinché al presunto responsabile sia riconosciuto compiutamente il diritto di difesa e si possa correttamente instaurare il contraddittorio che regge il procedimento (artt. 24, legge 262/2005 e 324-octies, comma 6, CAP) è necessario che egli possa conoscere tutti gli elementi sostanziali che concorrono a delineare l'addebito.</p> <p>Tra di essi deve ritenersi compresa la rilevanza dell'infrazione e in particolare i motivi per i quali essa è stata ritenuta sussistere.</p> <p>In difetto di tale informazione il ritenuto responsabile non sarebbe messo in grado di svolgere le sue difese in relazione ad un elemento da cui dipende l'applicabilità stessa della sanzione.</p> <p>Si propone pertanto di inserire nella lettera c) della disposizione in commento, dopo la parola "violazione", le seguenti parole: «e i motivi per cui essa è stata ritenuta rilevante ai sensi degli artt. 311-bis, 324-ter, comma 1, del Codice e dell'art. 11 del presente regolamento».</p>	
45	ANIA	13	3	<p>Al fine di rendere certe le comunicazioni tra l'IVASS e le imprese assicuratrici nel corso del procedimento sanzionatorio, proponiamo di riproporre la formulazione recata dal Regolamento n. 1/2013 (art. 7, comma 3), eliminando le parole <i>"risultanti da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero"</i>.</p> <p>Inoltre, tenuto conto che l'IVASS è già intervenuto sulla materia dell'uso dell'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC (vedi lettera al mercato del 13 gennaio 2015 sul Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD e sulla richiesta di indirizzi di Posta Elettronica Certificata-PEC), proponiamo di inserire, dopo la parola "IVASS", le parole <i>"in conformità"</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La norma tiene conto delle disposizioni vigenti in quanto già adesso si fa riferimento agli elenchi di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD ed alla lettera al mercato IVASS del 13 gennaio 2015.</p>

				<i>della lettera al mercato IVASS del 13 gennaio 2015”.</i>	
46	Floreni – Studio legale associato	13	4	<p>La disposizione dispone che la data di avvio del procedimento coincide con «la data di notifica» dell’atto di contestazione.</p> <p>Atteso che l’espressione non è univoca, in quanto per “notifica” può intendersi l’intera attività preordinata al risultato della conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, composta da una serie di atti posti in essere potenzialmente in date diverse, si suggerisce disambiguare, puntualizzando il momento preciso (ad. es., “ricevimento dell’atto di contestazione notificato” o “data di avvenuta” o “di compiuta notifica”).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Ai sensi del codice di procedura civile (artt. 149, comma 3, e 149 bis) sono previsti diversi momenti di perfezionamento della notifica dell’atto: <u>per il soggetto notificante</u> (dalla consegna del plico da parte dell’IVASS all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, dalla messa a disposizione nella casella pec del destinatario) e <u>per il destinatario</u> dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (ricezione, compiuta giacenza, ricezione tramite messa a disposizione nella casella pec).</p>
47	Studio legale Albina Candian	13		<p>Osservazione 1)</p> <p>Una delle principali novità dell’impianto sanzionatorio ridisegnato dal decreto legislativo n. 68/2018 prevede per gli intermediari assicurativi il superamento del doppio binario sanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima fattispecie e la previsione di un unico procedimento sanzionatorio di competenza del Collegio di Garanzia, che può concludersi alternativamente con una delle seguenti sanzioni: richiamo, censura, sanzione pecuniaria, radiazione. In relazione alla tipologia e alle modalità della violazione è poi anche possibile adottare misure alternative a tali sanzioni amministrative, come l’ordine di porre termine alle infrazioni, oppure ancora prevedere l’adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ed eventualmente interdittive per gli esponenti aziendali o il personale delle società di intermediazione, nonché per alcune tipologie di violazioni, in aggiunta alle sanzioni amministrative richiamate, è possibile l’adozione di una dichiarazione pubblica</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>L’osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>Il nuovo quadro sanzionatorio supera la tradizionale separazione tra sanzioni irrogabili a persone fisiche e società e, soprattutto, la distinzione tra sanzioni pecuniarie e sanzioni disciplinari. Ne consegue che, in piena aderenza a quanto stabilito dall’articolo 324,</p>

			<p>indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.</p> <p>Orbene, la determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie costituisce valutazione rimessa alla discrezionalità dell'Istituto all'esito dell'istruttoria, dunque in una fase successiva alla presentazione delle difese da parte dei destinatari del procedimento. Solo in seguito alla chiusura dell'istruttoria infatti è possibile determinare, in relazione alle specificità del caso concreto, quale sia la misura più adeguata e congrua da adottare.</p> <p>Pertanto, al momento della notifica dell'atto di contestazione non è possibile sapere se il procedimento si concluderà con l'irrogazione di una sanzione disciplinare, pecuniaria o una misura alternativa.</p> <p>È evidente che mentre la sanzione pecuniaria è irrogabile tanto nei confronti di una società di intermediazione che di un intermediario persona fisica, le sanzioni di tipo disciplinare, come il richiamo, la censura e la radiazione risultano predicabili solo per le persone fisiche.</p> <p>Ai fini dell'avvio dell'unico procedimento sanzionatorio occorre dunque anche considerare se ci si trovi di fronte ad un intermediario persona fisica che opera individualmente oppure di un intermediario persona giuridica.</p> <p>Difatti se nel primo caso unico destinatario dell'atto di contestazione sarebbe la persona fisica, passibile alternativamente di sanzione pecuniaria oppure di misura disciplinare, nella seconda ipotesi vi sarebbe una pluralità di soggetti potenziali destinatari delle sanzioni irrogabili, ovvero sia la società di intermediazione in persona del legale rappresentante pro tempore, passibile di sanzione pecuniaria, sia la persona fisica o le persone fisiche nominati responsabili dell'attività di intermediazione passibili di richiamo, censura e radiazione oltre che anche loro di sanzione pecuniaria. La scelta di irrogare una sanzione pecuniaria alla società di intermediazione o al responsabile dell'attività di intermediazione, oppure una sanzione disciplinare solo a quest'ultimo, avverrebbe nella fase finale del procedimento.</p> <p>Osservazione 2)</p>	<p>comma 1, del Codice, agli intermediari, siano essi persone fisiche sia aventi struttura societaria, trova applicazione una delle sanzioni previste dal citato articolo (richiamo, censura, sanzione pecuniaria di misura diversa a seconda che si tratti di società o di persone fisiche, radiazione/cancellazione).</p> <p>Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi e per talune violazioni indicate dal Codice (articolo 324, commi 5 e 6) può essere inoltre applicata, in via accessoria, una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o la società responsabile e la natura della violazione.</p> <p>L'articolo 324-quater del Codice prevede infine, in alternativa alle sanzioni descritte, quella consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni.</p> <p><i>v. anche risoluzione al commento n. 13.</i></p>
--	--	--	--	--

		15	5	<p>Per tale ragione risulterebbe opportuno specificare nel testo regolamentare che, per gli intermediari operanti in forma societaria, l'atto di contestazione degli addebiti debba essere notificato sia alla società di intermediazione in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto potenziale destinataria di sanzione pecuniaria oppure di misure alternative, sia al responsabile dell'attività di intermediazione, soggetto iscritto come persona fisica al RUI e potenziale destinatario anch'esso o di sanzione pecuniaria oppure di misura disciplinare come richiamo, censura o radiazione. Solo in tal modo tutti i potenziali destinatari delle sanzioni irrogabili possono esercitare pienamente il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento, presentando al Collegio di garanzia scritti difensivi e documenti in ordine ai fatti addebitati.</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>La contestazione degli addebiti andrebbe dunque notificata a tutti i soggetti potenziali destinatari delle misure sanzionatorie, in quanto non sempre vi è coincidenza tra rappresentante legale della società di intermediazione e responsabile/i dell'attività di distribuzione e dovendo l'Istituto attendere l'esito dell'istruttoria procedimentale per poter determinare la sanzione più idonea ed adeguata in relazione alle specificità del caso concreto. Per le medesime ragioni, risulterebbe opportuno prevedere la possibilità di chiedere l'audizione sia in capo rappresentante legale della società che al responsabile dell'attività di</p>	<p>Osservazione 2)</p> <p>Parzialmente accolta.</p> <p>Non si ritiene di integrare l'articolo 13 del regolamento in quanto la sua formulazione fa riferimento ai destinatari della contestazione come individuati nell'articolo 4. Tale ultimo articolo, per ulteriore chiarezza del testo, è stato modificato al comma 1 lettere g), h), i) - per esplicitare che tra i destinatari sono compresi i responsabili dell'attività di distribuzione della società di intermediazione - e al comma 2 per riferire le lettere a), b) e c) alle sole imprese di assicurazione e di riassicurazione e la nuova</p>
--	--	----	---	---	---

				distribuzione, laddove diversi. Limitatamente a tale profilo si propone la modifica del comma 5 dell'art. 15 come segue: "Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il legale rappresentante della società (o altra persona da questi espressamente delegata) e/o le persone fisiche destinatarie della contestazione possono chiedere un'audizione ...".	lettera d) ai componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione richiamati dal comma 5 dell'articolo 324-septies, del Codice. Osservazione 3) Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.
48	Floreani – Studio legale associato	14		Atteso che la notifica della contestazione integrativa non è espressamente prevista da alcuna disposizione del documento in commento, pur essendo indispensabile ai fini del diritto di presentare controdeduzioni, si suggerisce di specificarlo, opportunamente modificando la disposizione in commento o l'articolo precedente in materia di notificazione dell'atto di contestazione.	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.
49	Unipol Gruppo s.p.a.	14		Si chiede se, con riferimento all'integrazione della contestazione di cui all'articolo 14, sia facoltà dell'Autorità di Vigilanza riqualificare l'illecito precedentemente contestato, magari qualificandolo come "più grave" ed irrogare quindi una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata, anche in assenza di fatti nuovi, o di fatti nuovi rilevabili dal contenuto delle memorie difensive predisposte dall'impresa.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. La <i>ratio</i> della norma è l'economicità e la semplificazione dell'attività amministrativa. Essa è diretta ad evitare l'avvio di un altro procedimento per fatti nuovi accertati entro 60 giorni. Dall'integrazione della contestazione può derivare una diversa valutazione in termini di gravità dei fatti contestati.
50	ANIA	15	1	Osservazione 1)	Osservazione 1)

				<p>Considerando la possibile numerosità delle infrazioni in un periodo anche solo semestrale, sia nel caso di violazioni della stessa indole nell'ambito dell'accertamento unitario sia in quello di violazioni degli obblighi di comunicazione alle banche dati, proponiamo un ampliamento dei termini per le controdeduzioni in relazione a tali due fattispecie, ove l'accertamento riguardi un numero di infrazioni superiore a 5. Proponiamo, pertanto, di inserire il seguente periodo alla fine del primo comma: <i>“Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, qualora siano contestate più di 5 violazioni con il medesimo atto, il termine per la presentazione delle controdeduzioni è elevato a 90 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione.”</i></p> <p>Osservazione 2)</p> <p>In via meramente subordinata, proponiamo di modificare il secondo comma dell'articolo 15, relativo all'eventuale proroga del termine per le controdeduzioni, secondo la formulazione suggerita nel commento all'articolo 15, comma 2.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>E' la normativa primaria che fissa il termine di presentazione delle controdeduzioni (articolo 311-septies, comma 2, del Codice).</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>La fattispecie può già essere valutata con riferimento agli elementi di cui all'art. 15, comma 2, del regolamento.</p>
51	ANIA	15	2	<p>Osservazione 1)</p> <p>Per le motivazioni già espresse nel commento all'articolo 15, comma 1, e in via meramente alternativa alla proposta di modifica ivi formulata, proponiamo, alla fine del secondo comma, di inserire le seguenti parole: <i>“nonché, in relazione alle ipotesi di accertamento previste dagli articoli 9 e 10, al numero delle violazioni contestate”</i>.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Inoltre, a prescindere dalla proposta relativa all'ampliamento dei termini per le controdeduzioni nell'ambito dell'accertamento unitario e dell'accertamento relativo alle violazioni delle disposizioni in materia di banche dati, proponiamo di aggiungere, alla fine del comma 2, il seguente periodo: <i>“Il Servizio Sanzioni ovvero il Collegio di Garanzia notificano ai destinatari l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se del caso anche accordando un periodo di proroga inferiore a quello richiesto”</i>.</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Nel concetto di complessità degli addebiti rientra anche il numero delle violazioni.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento è stato integrato prevedendo che il Servizio Sanzioni ovvero il Collegio di Garanzia comunicano <i>“con</i></p>

				<p>Quest'ultima proposta consentirebbe ai destinatari dell'accertamento di conoscere entro un termine congruo se possono avvalersi della proroga, al fine di un effettivo esercizio del diritto di difesa, anche nel rispetto dei principi di imparzialità ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p><i>sollecitudine</i>" l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga.</p>
52	ANIA	15	3	<p>Osservazione 1)</p> <p>Per quanto riguarda il primo periodo, per come è attualmente formulata la disposizione potrebbe intendersi nel senso di richiedere tassativamente la firma del legale rappresentante o di un procuratore <i>ad hoc</i>. Se così fosse, essa porrebbe un onere irragionevole, suscettibile di ostacolare l'esercizio del diritto di difesa, e non coerente con i principi di normale delega dei poteri di rappresentanza aziendale. Proponiamo, pertanto, di sostituire le parole "<i>o di altra persona da questi espressamente delegata</i>" con le parole "<i>ovvero dal procuratore generale o da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza secondo i criteri di rappresentanza interni alla stessa</i>".</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Nel secondo periodo, il riferimento alle lettere l) e m) dovrebbe essere sostituito da quello alle lettere m) e n).</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>Con riferimento al terzo periodo, riteniamo che almeno nel caso delle imprese di assicurazione, essendo le stesse obbligate a dotarsi di PEC, dovrebbe essere precisato che le comunicazioni nei confronti di queste ultime vanno effettuate utilizzando tale indirizzo.</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p> <p>Osservazione 3)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione ai commenti n. 42 e n. 45.</i></p>
53	Studio legale Albina Candian	15	3	<p>Osservazione 1)</p> <p>Dal momento che il procedimento sanzionatorio può essere avviato anche nei confronti di un intermediario solo persona fisica, l'onere di allegazione di cui al comma 3 dell'art. 15 dovrebbe essere esteso anche alla documentazione relativa ai compensi di cui alla <u>lettera n)</u> dell'art.</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>

			<p>12.</p> <p>Il periodo potrebbe essere così riformulato:</p> <p><i>3. Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone giuridiche, i documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante dell'impresa o della società di intermediazione, o di altra persona da questi espressamente delegata. Nel caso di procedura avviata nei confronti di persone fisiche, le controdeduzioni sono presentate, anche congiuntamente, dai singoli soggetti destinatari delle contestazioni. In tutti i casi i destinatari allegano altresì la documentazione riferita alle remunerazioni/compensi di cui all'articolo 12, lettere l), m) ed n). Gli interessati indicano nelle controdeduzioni l'indirizzo, preferibilmente di PEC, al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria.</i></p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Potrebbe essere utile anche specificare che tipo di documentazione probatoria dei compensi dovrebbe allegare un intermediario persona fisica, se ad esempio un'autocertificazione e/o la dichiarazione dei redditi.</p>	<p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene più proficuo non limitare <i>ex ante</i> la tipologia della documentazione probatoria da produrre, attesa la loro variabilità.</p>
54	ANAPA	15	<p>Osservazione 1)</p> <p>La disposizione non pare in linea con il principio del diritto di difesa che deve essere riconosciuto nei procedimenti oppositivi, quali quelli sanzionatorio e non può essere compreso facendo richiamo al principio della leale cooperazione. Non si può, infatti, pretendere di limitare le facoltà difensive del soggetto passivo del procedimento in ragione di una teorica esigenza di celerità dell'azione punitiva, postulata contraria all'esigenza conservativa delle aree di libertà dell'indagato.</p> <p>Osservazione 2)</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Il riferimento alla leale collaborazione è un principio a carattere generale che deve ispirare il rapporto tra soggetti vigilati e Autorità di controllo e non costituisce un limite all'attività difensiva.</p> <p>Osservazione 2)</p>

				Si suggerisce l'eliminazione del riferimento al numero massimo delle pagine e del richiamo al principio della leale collaborazione che è criterio di contemperamento tra posizioni autonome di soggetti pariordinati.	Proposta non accolta. L'indicazione del numero delle pagine degli scritti difensivi ha soltanto la funzione di richiedere, se superiore, un sommario ed una sintesi delle principali controdeduzioni, e ciò proprio ai fini della migliore ed ordinata valutazione degli scritti a difesa. <i>v. anche risoluzione al commento n. 56.</i>
55	AIBA	15	4	L'articolo in commento prescrive una serie di requisiti con riferimento alle controdeduzioni e alla documentazione allegata (presenza di un sommario, di una sintesi ecc. ecc.) tuttavia non è chiaro se la mancanza di tali requisiti possa pregiudicare la validità della documentazione presentata.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. La mancanza dei requisiti non pregiudica la validità della documentazione presentata; si tratta di indicazioni finalizzate ad apprezzare con più chiarezza le argomentazioni difensive.
56	ANIA	15	4	Facciamo notare che nell'analogo provvedimento della Banca d'Italia, già in precedenza citato, è previsto che le controdeduzioni debbano avere un sommario e concludersi con una sintesi solo " <i>ove superiori alle 50 pagine</i> ", anziché 20 pagine come nella norma in commento. Chiediamo pertanto di sostituire il numero "20" con il numero "50".	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.
57	ANIA	15	5	Osservazione 1) Con riferimento al secondo periodo, facciamo notare che la previsione secondo cui all'audizione " <i>prende parte, laddove ritenuto necessario, anche un rappresentante del Servizio che ha curato l'accertamento e la contestazione degli addebiti</i> " non era presente nel Regolamento IVASS n. 1/2013 e non è contemplata nell'analogo provvedimento della Banca	Osservazione 1) Proposta non accolta. La previsione ha il solo fine di consentire, nel comune interesse, un più proficuo

d'Italia: invitiamo pertanto a valutare l'opportunità della previsione, anche al fine di evitare possibili commistioni fra la fase di accertamento e contestazione e quella di istruttoria.

svolgimento dell'audizione rispetto alla sussistenza di profili tecnici di rilievo, ad esempio nel caso di fattispecie di particolare complessità.

Tale presenza, inoltre, è utile anche in vista degli adempimenti di competenza dei Servizi, previsti nell'articolo 18, comma 2, del regolamento (relazione tecnica). In ogni caso, nessun documento per il destinatario della contestazione può derivare dalla presenza eventuale in audizione di un rappresentante del Servizio che ha curato la contestazione e l'accertamento dell'illecito.

Osservazione 2)

Relativamente al quarto periodo, secondo cui *“nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni”*, al fine di non comprimere il diritto di difesa dei destinatari chiediamo di precisare che tale limitazione non opera nel caso in cui il materiale si riferisca a elementi acquisiti, per cause a essi non imputabili, successivamente alla scadenza del termine previsto per l'invio delle controdeduzioni. A tal fine, proponiamo di aggiungere, al termine del quarto periodo in commento, le parole *“, salvo che il destinatario dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile, nonché per caso fortuito o forza maggiore”*.

Osservazione 2)

Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.

Osservazione 3)

Riteniamo inoltre, come già notato in precedenza, che almeno nel caso

				delle imprese di assicurazione, essendo le stesse obbligate a dotarsi di PEC, dovrebbe essere precisato che le comunicazioni da parte di queste ultime vengono effettuate utilizzando tale indirizzo.	Osservazione 3) Proposta non accolta. <i>v. risoluzione ai commenti n. 42 e n. 45.</i>
58	Floreni – Studio legale associato	15	5	<p>La disposizione disciplina l'audizione del ritenuto responsabile che ne abbia fatto richiesta.</p> <p>Ci si domanda se codesta Autorità abbia valutato l'opportunità di prevedere la pubblicità dell'audizione, in considerazione del disposto dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U., della relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (in particolare quella citata in sede di Osservazioni generali) e del principio di autonomia dell'interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U. rispetto alle qualificazioni interne degli Stati membri.</p> <p>In caso affermativo, ci si domanda quali ragionamenti abbiano deposto per una conclusione nel senso della non opportunità della pubblicità dell'audizione.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>I principi del giusto processo nel profilo qui in commento trovano applicazione nel procedimento sanzionatorio laddove l'interessato non abbia la possibilità di sottoporre la questione relativa alla fondatezza dell'accusa ad un organo indipendente e imparziale dotato del potere di sindacare la fondatezza, l'esattezza e la correttezza delle scelte amministrative, circostanza che non ricorre nel nostro ordinamento ove il giudice amministrativo ha il sindacato giurisdizionale pieno sull'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato. L'audizione pubblica, peraltro, potrebbe in questa fase essere lesiva della riservatezza dell'incolpato, trattandosi di illecito ancora in corso di definitiva valutazione.</p>
59	AIBA	17		Il generico richiamo al fatturato non può considerarsi applicabile, tenuto	Proposta non accolta.

				<p>conto che l'attività di intermediazione non è esclusiva potendo essere svolta altra attività, quale ad esempio quella di intermediario creditizio o di consulente finanziario o altra ulteriore attività commerciale. Pertanto, il riferimento al fatturato deve essere ricondotto al fatturato specifico da intermediazione assicurativa integrando di conseguenza il corpo dell'articolato e l'allegato 2.</p>	<p>Per quanto concerne le società di intermediazione, il fatturato costituisce un parametro secondario ai fini dell'individuazione del massimo edittale della sanzione pecuniaria, in quanto interviene soltanto nel caso in cui il 5% del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile sia di importo superiore a 5 milioni di euro, così come previsto dall'articolo 324, comma 1, del Codice, il quale non introduce alcuna distinzione relativa alle altre attività che la società di intermediazione possa eventualmente svolgere. Ciò in piena conformità anche con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, punto 5.1 della legge delega n. 163/2017.</p>
60	ANIA	17	1	<p>Con riferimento alla nozione di fatturato, proponiamo di limitare il concetto al fatturato riferibile al ramo/rami interessati dalla violazione – in coerenza con il principio di proporzionalità evocato anche nelle Osservazioni generali – per il caso di infrazioni circoscritte a rami poco significativi.</p> <p>Proponiamo pertanto di inserire, dopo la parola “annuo”, le parole “, relativo al ramo interessato dalla violazione,”.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La Direttiva IDD, la legge delega e il d.lgs. n. 68/2018 non prevedono la distinzione del fatturato in base al comparto di attività (danni e vita) o in relazione ai rami interessati dalla violazione.</p> <p>Anzi la Direttiva IDD introduce l'ampio concetto di “fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile”.</p>

					<p>...". La stessa versione inglese non lascia dubbi in proposito utilizzando la nozione di "<i>total annual turnover according to the last available accounts approved by the management body ...</i>".</p> <p>La quantificazione dell'entità della sanzione pecuniaria in relazione alla misura del fatturato totale è finalizzata a parametrare l'importo della stessa alle "dimensioni" del soggetto responsabile della violazione. E ciò in attuazione del principio di proporzionalità ed al fine di elevare la forza dissuasiva dell'apparato sanzionatorio nei confronti delle società di maggiori dimensioni.</p> <p>L'entità generale e complessiva del fatturato lordo delle imprese assicurative (cioè i premi lordi emessi) è nozione ripresa dall'articolo 5 del Regolamento CE n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (assicurative). Su questa nozione è intervenuta la Comunicazione della Commissione Europea n. 98/C 66/04 sul calcolo del fatturato per il settore assicurativo.</p>
--	--	--	--	--	--

					v. anche risoluzione al commento n. 59.
61	AIBA	18	1	In merito alla sanzione accessoria della interdizione temporanea della funzione di amministratore, direttore generale e sindaco (lettera h) si chiede di confermare che tale sanzione viene applicata nei confronti delle figure apicali delle società di intermediazione soltanto relativamente ai casi di accertata violazione delle disposizioni antiriciclaggio, circostanza peraltro ribadita all'art. 29 comma 3 del documento.	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>L'interpretazione proposta non è coerente con le norme di riferimento. Infatti - oltre che in relazione alle violazioni in materia di antiriciclaggio, per le quali l'interdizione temporanea costituisce sempre sanzione accessoria (per le imprese e per le società di intermediazione) - l'articolo 324-septies, comma 5, del Codice prevede, quale sanzione propria (non accessoria), l'interdizione temporanea per i componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione responsabili delle violazioni indicate nel medesimo comma 5.</p>
62	ANIA	18	1, lett. e)	Sembra mancare la trasposizione della fase della procedura descritta agli articoli 311- <i>quater</i> , comma 2, e 324- <i>quinquies</i> , comma 2, del CAP, vale a dire la comunicazione dall'IVASS all'impresa del termine entro il quale effettuare gli interventi necessari, e la comunicazione da parte dell'impresa sull'adozione delle misure correttive. Nel terzo alinea, ad esempio, si fa riferimento all'assegnazione di un termine per l'adozione di interventi correttivi, ma " <i>qualora non ancora effettuati in tutto o in parte</i> ", in tal modo alludendo a una richiesta precedente non meglio precisata.	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La questione riguarda l'ipotesi in cui l'impresa ha invocato la disfunzione organizzativa nelle proprie memorie difensive. Il termine assegnato all'impresa cui fa riferimento il terzo alinea, ai</p>

					sensi del comma 2 degli articoli del Codice richiamati, riguarda gli interventi correttivi che non risultano in tutto o in parte ancora effettuati. La comunicazione da parte dell'impresa sull'adozione delle misure correttive dovrà avvenire nel termine assegnato dall'IVASS che, in relazione alla singola fattispecie, può essere diverso da caso a caso.
63	ANIA	18	2	Anche alla luce di quanto previsto al successivo comma 3 in relazione al Servizio Tutela del Consumatore, non appare chiaro quale sia il Servizio che deve procedere all'aggiornamento e integrazione della relazione tecnica. È il Servizio Sanzioni – come pure parrebbe dato che il contenuto della relazione tecnica spazia su aspetti successivi alla fase di accertamento e contestazione – oppure si tratta del Servizio che ha elaborato in origine la relazione tecnica ai sensi del comma 5 dell'art. 6? L'aggiornamento e l'integrazione della relazione dovrebbero essere di esclusiva competenza del Servizio Sanzioni, competente per l'istruttoria. Al punto 2.5, proponiamo di sostituire le parole “ <i>integra la relazione tecnica</i> ” con le parole “ <i>la relazione tecnica viene integrata</i> ”, in quanto il soggetto dell'intero comma è, per l'appunto, la relazione tecnica.	Proposta non accolta. L'integrazione della relazione tecnica è prevista per l'ipotesi di cui al punto 2.5. del comma in questione (accertamento unitario) in caso di disfunzione organizzativa rappresentata in sede difensiva dall'impresa. L'integrazione informativa circa l'avvenuta adozione delle misure correttive è rimessa al Servizio che ha accertato la violazione e quindi ai Servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del regolamento: trattasi infatti delle unità organizzative che, avendo acquisito conoscenza diretta dei fatti contestati e disponendo per competenza istituzionale di informazioni in ordine al complessivo quadro organizzativo e gestionale dei

					soggetti vigilati, sono in grado di apprezzare compiutamente le misure di intervento correttivo. Il Servizio Sanzioni, pertanto, acquisisce gli elementi informativi integrativi ed effettua la relativa valutazione ai fini del completamento dell'istruttoria e della proposta conclusiva del procedimento sanzionatorio.
64	ANIA	18	3	Dovrebbe essere precisato che la relazione tecnica è trasmessa al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati.	Proposta non accolta. La relazione tecnica viene trasmessa al Servizio Sanzioni e, quindi, costituisce un atto formale del procedimento sanzionatorio. Il Servizio Sanzioni trasmette al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati la proposta conclusiva della fase istruttoria nella quale è riportato anche il contenuto della relazione tecnica. La documentazione è comunque a disposizione dell'organo decisorio per eventuali necessità di approfondimento.
65	Prof. Sara Landini	18		Tenuto conto delle significative novità e dei rilevanti importi sanzionatori introdotti dal d.lgs. n. 68/2018, nei casi di particolare complessità o di novità delle questioni trattate andrebbe valutata l'opportunità di sottoporre - nella fase di chiusura dell'istruttoria - gli atti del procedimento ad un organo collegiale che potrebbe formulare un parere vincolante.	Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato. Tenuto conto delle motivazioni espresse nella

			<p>Un simile intervento è previsto, ad esempio, dal Provvedimento Bdl in materia di sanzioni del 18.12.2012, al termine della fase istruttoria (cfr. par. 1.5 e paragrafo 1.4 del provvedimento attualmente in consultazione).</p> <p>Tale consesso potrebbe essere attivato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fattispecie riscontrate o già contestate sono particolarmente complesse, rivestono carattere innovativo o richiedono specifici approfondimenti e valutazioni di ordine tecnico-giuridico; - quando non risulti agevole la valutazione in merito alla sussistenza di profili di rilievo sanzionatorio, penale o di interesse per altre Autorità; - quando la sanzione amministrativa da irrogare nel caso concreto (di natura pecuniaria o non pecuniaria) può risultare particolarmente afflittiva o comunque richieda valutazioni di significativo rilievo. <p>Quanto alla formulazione della norma, all'art. 18, dopo il comma 4, potrebbe essere inserito un comma 4-bis del seguente tenore:</p> <p><i>“Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di questioni che richiedono valutazioni significative di ordine tecnico-giuridico, il Servizio Sanzioni trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l'esame delle irregolarità, che, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio o ai soggetti da questo delegati da parte del Servizio Sanzioni.”</i></p>	<p>osservazione in commento ed in quella successiva (n. 66), si rende opportuno prevedere l'intervento di un organo collegiale interno, da costituire in base a quanto stabilito negli articoli 8 e 10 dello Statuto IVASS, che su richiesta del Servizio Sanzioni, anche previa indicazione del Segretario generale, provveda all'esame degli atti del procedimento e ad esprimere un parere vincolante per il medesimo Servizio ai fini della successiva proposta agli organi decisori dell'Istituto.</p>	
66	Studio legale Albina Candian	18	4	<p>In relazione alla fase finale dell'istruttoria affidata al Servizio Sanzioni (art. 18, comma 4, del regolamento in consultazione) merita di essere segnalato il fatto che non è stata ipotizzata – prima della formulazione della proposta conclusiva agli organi decisori ed almeno per le violazioni che presentano aspetti di significativa complessità o profili di assoluta novità – una valutazione complessiva della fattispecie da parte di un organo collegiale interno dell'Istituto che, esaminati gli atti del procedimento risultanti dal relativo fascicolo, provveda a fornire un supporto al Servizio Sanzioni chiamato a predisporre la proposta.</p> <p>L'osservazione qui segnalata trae origine dalle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rilevante afflittività delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie 	<p>Proposta accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 65.</i></p>

previste per le imprese dal decreto (anche fino al 10% del fatturato), nell'ambito di una forbice edittale particolarmente ampia;

- la novità costituita dalla previsione di sanzioni pecuniarie alle persone fisiche - esponenti aziendali e personale - anch'esse di significativo ammontare (fino a 5 milioni di euro);
- l'introduzione nel sistema sanzionatorio, per le violazioni delle disposizioni indicate nell'art. 310, comma 1, lettera a) del decreto, della sanzione alternativa (a quella pecuniaria) dell'ordine di porre termine alle violazioni quando queste siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, con la previsione espressa di indicare all'impresa le misure correttive da adottare ed il termine per l'adempimento;
- nel caso di accertamento unitario per violazioni della stessa indole (art. 311-quater del decreto) la previsione di un'eventuale consistente riduzione, fino a due terzi, della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 310, comma 1, nel caso di accertata dimostrazione che le violazioni sono dipese da una medesima disfunzione organizzativa dell'impresa e che questa abbia adottato interventi idonei alla eliminazione della disfunzione;
- nelle vigenti disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa della Banca d'Italia, alle quali si ispirano per larga parte le analoghe disposizioni del regolamento IVASS in consultazione così come l'intero impianto sanzionatorio disegnato dal decreto per effetto dell'espressa indicazione contenuta nella legge delega n. 163/2017 (realizzare l'armonizzazione dell'assetto sanzionatorio assicurativo con la disciplina vigente per il comparto bancario e creditizio), è espressamente previsto che "Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, il Servizio CRE (cui è affidata l'istruttoria) trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l'Esame delle Irregolarità che, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio CRE";
- nell'ambito del parallelo procedimento sanzionatorio riguardante gli

				<p>intermediari le relative disposizioni del regolamento in consultazione prevedono che l'istruttoria del procedimento per la fattispecie contestata e la proposta conclusiva agli organi decisori dell'Istituto spetta al Collegio di garanzia, al quale fornisce supporto tecnico-organizzativo il Servizio Vigilanza Intermediari: in tal caso, pertanto, la valutazione complessiva delle violazioni ai fini della proposta è affidata ad un organo collegiale, a differenza di quanto previsto per i procedimenti istruiti dal Servizio Sanzioni, struttura monocratica.</p> <p>In base a quanto illustrato e considerato che la formulazione della proposta conclusiva da parte del Servizio Sanzioni costituisce un passaggio particolarmente delicato dell'intero procedimento sanzionatorio, trattandosi di momento nel quale può essere massima l'ampiezza della discrezionalità tecnica e che richiede ponderazione attenta di tutti gli elementi fattuali in atti e specifiche valutazioni tecnico-giuridiche di rilevante impatto sulle imprese - anche con riguardo alla scelta di quale tipo di sanzione (pecuniaria o non pecuniaria) proporre agli organi di vertice - si ritiene auspicabile che il regolamento in consultazione sia emendato nella parte de qua con l'introduzione di una previsione analoga a quella presente nelle citate disposizioni della Banca d'Italia.</p>	
67	ANAPA	19 <i>Rectius:18</i>	5	<p>Si suggerisce di modificare l'articolo espungendo dalle ipotesi in cui non è prevista la trasmissione all'indagato la proposta di sanzione il riferimento all'art. 310-bis. Infatti, a differenza delle altre due ipotesi contemplate, il caso del rifiuto o dell'elusione dell'obbligo a contrarre polizze autoveicoli o natanti presenta caratteri sfumati o è evincibile da elementi indiziari che non giustificano la compressione del diritto di difesa, compatibile con situazioni documentali evidenti quali il mancato adeguamento alle disposizioni sulle scatole nere (310-ter) o l'omissione di obblighi di comunicazione a connotazione puntuale (art. 310-quater).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'esclusione si riferisce alla sola fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 310-bis del Codice, ossia all'elusione "singola", violazione che non riveste per l'importo edittale di marginale entità della sanzione prevista un carattere di particolare afflittività.</p> <p><i>v. anche risoluzione al commento n. 21.</i></p>

68	AIBA	26	4	<p>Osservazione 1)</p> <p>L'articolo in commento (come il precedente articolo 18 comma 5 destinato alle sanzioni nei confronti delle compagnie) prevede l'invio della proposta di sanzione solo nel caso in cui i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato delle controdeduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione. A parere di scrive, invece, sarebbe opportuno inviare in ogni caso ai destinatari delle contestazioni la proposta di sanzione, anche qualora non abbiano presentato controdeduzioni.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Lo stesso Regolamento al precedente articolo 15 comma 6, del resto, nel disciplinare la partecipazione al procedimento precisa che: "la mancata presentazione di controdeduzioni scritti o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria".</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Il contraddittorio rafforzato è una forma di ulteriore partecipazione al procedimento sanzionatorio garantita, per ipotesi di particolare afflittività, a coloro che hanno già preso parte con le proprie difese al procedimento stesso.</p> <p><i>V. anche risoluzione al commento n. 21.</i></p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>In relazione a quanto precede, nessun collegamento può essere operato con l'articolo 15, comma 6, del regolamento che si riferisce al diverso fatto in cui la mancanza di controdeduzioni difensive nella fase istruttoria (scritte o in audizione) non impedisce che il procedimento sia portato a termine sulla base degli atti disponibili.</p>
69	AIBA	27	1	<p>Osservazione 1)</p> <p>In generale, si ritiene che il procedimento introdotto con la norma in esame sia privo di una norma primaria che ne legittimi l'introduzione e, quindi, vada eliminato rispetto alle decisioni assunte dal Collegio di</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n.</i></p>

garanzia. Oltre a non rinvenirsi una norma primaria, infatti, esso è contrario alla ratio che ha presieduto all'introduzione del Collegio di garanzia consistente nel garantire che l'accertamento ispettivo a carico dell'intermediario e le difese eventualmente spiegate da quest'ultimo siano valutate da un soggetto terzo rispetto ad entrambe. La terzietà viene meno se la procedura decisa dal Direttorio integrato prevede che quest'ultimo sia investito del potere di discostarsi in tutto o in parte dalla proposta formulata dal Collegio di garanzia. La latitudine di una simile potestà decisoria, dove il termine "discostarsi" significa anche che possa essere comminata una sanzione superiore a quella proposta dal Collegio di garanzia, inficia la proposta di tale organo terzo, tanto più ove si consideri che il Direttorio integrato non può essere considerato come tale rispetto all'IVASS essendo uno degli organi decisionali di quest'ultima Autorità.

Osservazione 2)

Ferme le osservazioni critiche sulla previsione in esame che sono riportate separatamente e finalizzate a chiedere la revoca della procedura che coinvolge il Direttorio integrato almeno rispetto alle decisioni del Collegio di garanzia, si è evidenziato in precedenza come l'art. 18 comma 5 e l'art. 26 comma 4 prevedano l'invio della proposta di sanzione ai destinatari delle sanzioni solo qualora, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte, ovvero, nella medesima fase abbiano partecipato all'audizione. Come già affermato, nei relativi commenti, a parere della scrivente associazione, sarebbe opportuno inviare indistintamente a tutti i destinatari la proposta di sanzione. Coerentemente con tale impostazione si ritiene opportuno modificare anche l'articolo in commento in modo da consentire ai destinatari delle contestazioni in ogni caso la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte con riferimento alla proposta conclusiva della fase istruttoria. Ciò garantirebbe una più ampia possibilità di difesa per il destinatario della sanzione soprattutto nel caso in cui non abbia avuto la possibilità (o abbia fatto decorrere il tempo) di inviare controdeduzioni o non abbia partecipato all'audizione.

1, numero 4.

Si aggiunge a quanto già chiarito che la soluzione proposta si pone in palese contrasto con il principio fondamentale di distinzione tra funzione istruttoria e funzione decisoria di cui all'articolo 24 della legge n. 262/2005 (c.d. legge sul risparmio).

Osservazione 2)

Proposta non accolta.

v. risoluzione al commento n. 21.

70	ANIA	27	1	<p>Osservazione 1)</p> <p>In coerenza con quanto proposto in relazione all'articolo 12, comma 3, lett. j), proponiamo di sostituire "30 giorni" con "45 giorni" per dare modo agli interessati di valutare con maggiore attenzione le eventuali ulteriori osservazioni da proporre.</p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Riteniamo inoltre, come già notato in precedenza, che almeno nel caso delle imprese di assicurazione, essendo le stesse obbligate a dotarsi di PEC, dovrebbe essere precisato che le comunicazioni da parte di queste ultime vengono effettuate utilizzando tale indirizzo.</p>	<p>Osservazione 1)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 43.</i></p> <p>Osservazione 2)</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione ai commenti n. 42 e n. 45.</i></p>
71	AIBA	28	1	<p>Ferme le considerazioni e la richiesta espresse nel commento all'art. 27, si osserva come la possibilità che il Direttorio integrato possa attribuire la potestà decisoria a non meglio precisati <<soggetti da questo delegati>> elimina in radice la possibilità che tali soggetti siano terzi rispetto all'autorità di vigilanza dovendo ragionevolmente ritenere che i soggetti delegati siano operanti presso l'IVASS. In aggiunta, si rileva la peculiarità di un procedimento che vede, in primo grado, una proposta di decisione assunta da un organo collegiale come il Collegio di garanzia, cui segue una decisione di secondo grado ad opera di un organo monocratico, quale il soggetto delegato dal Direttorio integrato. Anche per queste ragioni, si chiede di eliminare il riferimento alle proposte del Collegio di garanzia contenuto nell'articolo in esame.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 1, numero 4 e al commento n. 21.</i></p> <p>Si ribadisce che il Collegio di <i>garanzia</i> è organo titolare della sola istruttoria del procedimento al termine della quale formula una proposta all'organo decisionale per le determinazioni conclusive. Ne consegue che detta proposta non assume la veste di decisione di primo grado cui seguirebbe una decisione di secondo grado ad opera del Direttorio integrato o dei soggetti da questo delegati.</p>
72	AIBA	28	2	<p>Richiamando quanto espresso nel commento all'art. 27, la possibilità di "discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta" non è contemplata nella disciplina attualmente vigente. Riteniamo che questo attribuisca una eccessiva discrezionalità al potere del Direttorio integrato o dei soggetti</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p><i>v. risoluzione al commento n. 1, numero 4 e ai commenti n.</i></p>

			<p>da questo delegati essendo rimessa la decisione ad un soggetto che non è terzo rispetto al procedimento, in violazione della ratio che ha sotteso l'introduzione del Collegio di garanzia. Pertanto, si chiede di espungere dalla procedura regolata dagli artt. 27 ss. il riferimento ai provvedimenti proposti dal Collegio di garanzia.</p> <p>Ove l'Autorità dovesse decidere di non escludere le proposte del Collegio di garanzia dalla procedura in esame, si chiede almeno di modificare la norma precisando che il Direttorio integrato può "confermare o diminuire" la sanzione proposta dal Collegio di garanzia, in luogo della possibilità di "discostarsi" che implica anche un aggravamento della sanzione. Con questa modifica, infatti, l'eventuale discostamento dalla proposta non avviene a discapito dell'intermediario che s'intende sanzionare e quindi la decisione assunta da un organo privo di terzietà rispetto al procedimento non è mai pregiudizievole per l'intermediario.</p>	21 e n. 71.
73	ANIA	28	<p>2</p> <p>Rileviamo che la possibilità di "discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta" non è contemplata dalla regolamentazione IVASS attualmente vigente e, soprattutto, che non vi è alcuna norma primaria che abiliti all'introduzione della modifica proposta, la quale, quindi, non può andare a discapito dei soggetti vigilati.</p> <p>Nel merito, riteniamo che la previsione in parola attribuisca una notevole discrezionalità al potere del Direttorio integrato o dei soggetti da questo delegati (che potrebbero essere anche singole persone fisiche) e che dunque avrebbe meritato una specifica valutazione di impatto regolamentare; tanto più che il Direttorio integrato non è un soggetto terzo, essendo un organo dell'IVASS come, "a fortiori", lo sono i soggetti a cui il Direttorio medesimo può delegare la decisione.</p> <p>Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto, riteniamo opportuno che venga meglio precisata la natura del soggetto o addirittura dei soggetti a cui il Direttorio integrato può delegare una funzione rilevante quale quella in esame. Come attualmente formulata, infatti, la norma suscita perplessità, abilitando il Direttorio medesimo a disporre a sua discrezione – addirittura non escludendo che ciò avvenga di volta in volta –, la scelta del soggetto o dei soggetti che deve/devono giudicare in merito alla singola proposta: se, come sembra ragionevole, il soggetto delegato è un Servizio dell'IVASS, appare opportuno individuare sin</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>v. <i>risoluzione al commento n. 1, numero 4 e ai commenti n. 21 e n. 71.</i></p> <p>In realtà nulla è cambiato rispetto alla disciplina previgente: si tratta della mera applicazione del principio della separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria di cui alla legge n. 262/2005 (c.d. legge sul risparmio). Si ribadisce che in base alla legge istitutiva IVASS il potere decisorio in materia di provvedimenti anche sanzionatori compete al Direttorio integrato e ai soggetti da questo espressamente delegati. Il Servizio Sanzioni ed il</p>

				<p>d'ora tale soggetto.</p> <p>La previsione, inoltre, sembra in qualche contraddizione con il ruolo terzo e imparziale attribuito al Collegio di garanzia, che potrebbe essere sconfessato dalla successiva decisione del Direttorio integrato o dei soggetti da questo delegati; e la stessa considerazione, "<i>mutatis mutandis</i>", può essere svolta anche nei riguardi del Servizio Sanzioni, che pure rischierebbe di essere sconfessato in un senso o nell'altro.</p> <p>Non si vede, peraltro, sulla base di quali strumenti e criteri il Direttorio integrato o i soggetti da questo delegati possano assumere una decisione divergente da quanto loro proposto a seguito di istruttoria del Servizio Sanzioni o di intervento del Collegio di garanzia.</p> <p>Proponiamo pertanto di sostituire l'inciso in questione con le parole "<i>ridurre la sanzione proposta</i>". In via meramente subordinata, qualora si decidesse di non accogliere detta proposta, chiediamo l'eliminazione delle parole "<i>discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta</i>".</p>	<p>Collegio di garanzia sono deputati alla sola fase istruttoria dei procedimenti e alla formulazione della proposta conclusiva ai soggetti cui compete <i>ex lege</i> la decisione.</p>
74	ANIA	28	4	<p>In coerenza con quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, che fa espresso riferimento alle modalità indicate all'articolo 13, proponiamo di sostituire le parole "<i>ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689</i>" con le parole "<i>ai sensi dell'articolo 13</i>".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo del regolamento è conseguentemente modificato.</p>
75	SNA	28		<p>Occorre ribadire che le sanzioni nei confronti degli intermediari risultano alternative e non cumulabili. Ciò emerge con chiarezza dall'art. 324 del D.Lgs.</p> <p>Occorre anche prevedere che in alternativa alle sanzioni amministrative, possa essere applicata una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, con i relativi termini equi.</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo.</p> <p>La norma primaria (articolo 324, comma 1, del Codice) ed il regolamento (articolo 24, comma 1, lettera j e articolo 26, comma 3) prevedono in modo chiaro l'applicabilità di una delle sanzioni previste ai sensi di legge, ivi inclusa la sanzione alternativa dell'ordine di eliminare le infrazioni.</p>

76	ANIA	29		Per la ragione già esposta nelle Osservazioni generali, proponiamo di aggiungere una lett. l) del seguente tenore: "il criterio di proporzionalità, con particolare riguardo alla dimensione dell'impresa".	Proposta non accolta. Il criterio di proporzionalità è già previsto nell'art. 29, comma 1, lettera b) del regolamento che si riferisce alla capacità finanziaria del responsabile.
77	SNA	29		Si ripetono analoghe considerazioni dell'articolo precedente. Occorre ribadire che le sanzioni nei confronti degli intermediari risultano alternative e non cumulabili. Ciò emerge con chiarezza dall'art. 324 del D.Lgs. Occorre anche prevedere che in alternativa alle sanzioni amministrative, possa essere applicata una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, con i relativi termini equi.	Proposta non accolta. <i>v. risoluzione al commento n. 75</i>
78	AIBA	29	1, lett. b)	Si ripresentano per questa norma le considerazioni svolte con riferimento all'art. 17 in merito alla nozione di fatturato rispetto agli intermediari assicurativi. In considerazione della natura non esclusiva della loro attività, il fatturato di cui alla tabella 2 deve essere soltanto quello inerente all'attività d'intermediazione assicurativa non avendo l'eventuale, diverso, fatturato alcuna attinenza con la dimensione assunta dall'intermediario in seno al mercato assicurativo.	Proposta non accolta. <i>v. risoluzioni al commento n. 2, numero 3 e al commento n. 59.</i>
79	ANIA	29	1, lett. c)	Proponiamo di eliminare il riferimento alla "attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza", in quanto si tratta di un elemento che appare eccessivamente soggettivo e discrezionale.	Proposta non accolta. Le valutazioni di gravità espresse in termini di "attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza" non rivestono l'asserito carattere di eccessiva soggettività e discrezionalità in quanto trovano fondamento sugli elementi fattuali rinvenibili in

					atti per il caso concreto.
80	ANIA	29	1, lett. d)	<p>Proponiamo di inserire, dopo la parola “soggetto”, le parole “<i>dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti all’irrogazione della nuova sanzione</i>”, in coerenza con quanto previsto dal successivo comma 2, 3° alinea, e al fine di delimitare opportunamente il periodo di osservazione.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Sia per l’attività non distributiva sia per quella distributiva le norme del Codice (rispettivamente articoli 311-quinquies e 324-sexies) prevedono espressamente, tra i criteri per la determinazione delle sanzioni “<i>le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto</i>” senza alcuna limitazione temporale. Il riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 29, comma 2, 3° alinea del regolamento non è pertinente in quanto riguarda le circostanze da considerare ai soli fini dell’applicazione alle persone fisiche dell’interdizione temporanea dall’esercizio delle funzioni (peraltro, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 68/2018 il sistema sanzionatorio non prevedeva sanzioni agli esponenti aziendali).</p>
81	ANIA	29	1, lett. i)	<p>Proponiamo di eliminare la parola “<i>anche</i>”, in quanto riteniamo che la previsione si riferisca esclusivamente all’ipotesi di violazioni della stessa indole nell’ambito dell’accertamento unitario.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L’eliminazione della congiunzione coordinante</p>

					“anche” limiterebbe gli elementi di valutazione della condotta sanzionabile che, invece, è da riferire a tutte le violazioni e non soltanto alle violazioni soggette all'accertamento unitario.
82	ANIA	30	1	Con riferimento al secondo periodo, non è di immediata comprensione come l'IVASS possa comunicare il provvedimento di irrogazione della sanzione “anche agli intermediari con cui il destinatario del provvedimento ha in corso incarichi o collaborazioni”, giacché sembra che tali informazioni non siano a disposizione dell'Autorità di vigilanza.	Proposta non accolta. L'adempimento previsto nella seconda parte dell'articolo 30, comma 1, del regolamento non è innovativo rispetto alle procedure finora seguite dall'Istituto, già previste nell'articolo 14, comma 2, del regolamento IVASS n. 2/2013: si tratta di informazioni presenti nel RUI.
83	ANIA	30	2	Proponiamo di sostituire le parole “dei soggetti sanzionati” con le parole “delle imprese e degli intermediari sanzionati”, in quanto non sembra opportuno e utile a fini di pubblicità della sanzione indicare anche i nominativi degli esponenti aziendali o delle altre persone fisiche eventualmente coinvolte nella violazione. Al riguardo, vi invitiamo altresì a riflettere sulla previsione in esame anche alla luce della normativa sulla tutela dei dati personali e la relativa riservatezza, oggi fondamentalmente recata dal regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio scorso.	Proposta non accolta. L'articolo 325-ter, comma 1, del Codice prevede la pubblicazione di tutti i provvedimenti sanzionatori con diverse modalità, come specificato nel comma 3 dello stesso articolo 30 del regolamento e tiene conto, in particolare, della normativa sulla tutela dei dati personali.
84	ASSOINTERMEDIARI	30	2;3	Osservazione 1) La pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sebbene lasciata a margine di discrezionalità dall'art. 325-ter, pregiudica sempre il soggetto sanzionato specie per le sanzioni minori e lo espone ad un ingiusto danno aggiuntivo derivante dalla pubblicazione dei propri dati personali	Osservazione 1) L'osservazione non necessita di modifiche al testo <i>v. risoluzione al commento n.</i>

anche al di fuori dei Paesi EU ed anche in paesi dove i dati personali non godono di adeguata protezione e soprattutto senza il consenso dell'interessato.

Tale prassi dovrebbe essere modificata e l'eventuale pubblicazione della decisione (sia essa di sanzione che di archiviazione) resa come opzionale e rispondente a specifiche esigenze di pubblicità per esempio qualora l'informazione della sanzione riguardi grandi quantità di soggetti vittime della violazione del soggetto sanzionato ovvero nei casi ritenuti meritevoli di pubblicità. Effettuare come avviene ora la pubblicazione con nome e cognome di sanzioni persino di modesta entità (o ridotte a modesta entità dal TAR senza che il bollettino venga aggiornato) non pone pubblicità a chi ha violato le norme ma solo pone in svantaggio il soggetto controllato che ha subito una modesta sanzione e nonostante questo fatto viene pubblicato con visibilità mondiale e senza diritto all'oblio neppure dopo anni. La norma recentemente entrata in vigore nell'Unione Europea in relazione al trattamento dei dati personali suggerisce di non pubblicare questi dati personali legati a sanzioni o conclusioni di procedimenti salvo che tale pubblicazione non sia contenuta con motivazione nella stessa decisione assunta. I provvedimenti sanzionatori che hanno finalità di deterrente nei confronti degli altri soggetti vigilati, possono essere pubblicati in forma anonima evidenziando però la norma violata e la sanzione comminata e quindi rendendo utile il processo sanzionatorio come deterrente nei confronti dei soggetti vigilati e conforme alla natura stessa della sanzione che desidera creare un deterrente affinché la violazione non avvenga piuttosto che incamerare risorse da chi la norma l'ha violata (magari intenzionalmente e senza essersi neppure pentito).

Osservazione 2)

Auspicabile sarebbe l'introduzione di un principio di non sanzionabilità dei comportamenti dove l'unica prova a carico del soggetto vigilato sia la sua stessa comunicazione all'Autorità di Vigilanza (per esempio in caso di cessazione di una collaborazione che cessa senza una data certa e viene comunicata oltre i termini previsti e tale ritardo sia rilevabile solo dall'erronea comunicazione e non da un documento con data certa). Sanzionare chi compila male un modulo non costituisce un deterrente alla violazione delle norme ma solo una complicazione del lavoro di tanti

83.

La norma primaria (articolo 325-ter del Codice) disciplina le varie ipotesi di pubblicazione/pubblicazione in forma anonima/non pubblicazione delle sanzioni.

Osservazione 2)

Proposta non accolta.

In relazione alle descritte marginali ipotesi può trovare applicazione nel caso concreto, valutate le circostanze fattuali in atti, il criterio della rilevanza ai fini del non avvio del

				lavoratori onesti.	procedimento sanzionatorio.
85	SNA	32		Occorre chiarire a quale Autorità competente vanno impugnate le sanzioni, il TAR del Lazio, oppure precisando dove il soggetto ha residenza o la sua sede.	Proposta non accolta. Si tratta di un articolo ricognitivo e di carattere generale. Le Autorità alle quali può essere presentata l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio sono quelle previste dall'ordinamento.
86	ANIA	33	3	Riteniamo che almeno nel caso delle imprese di assicurazione, essendo le stesse obbligate a dotarsi di PEC, dovrebbe essere precisato che le comunicazioni da parte di queste ultime vengono effettuate utilizzando tale indirizzo.	Proposta non accolta. <i>v. risoluzione ai commenti n. 42 e n. 45.</i>
87	SNA	36		Occorre specificare in detto articolo che le disposizioni vadano applicate anche a tutti i procedimenti in corso. Ciò anche in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento in consultazione.	Proposta non accolta. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 68/2018 e dell'articolo 37 del regolamento le modifiche apportate al Titolo XVIII del Codice si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° ottobre 2018. Ai procedimenti pendenti e a quelli aperti per violazioni commesse fino al 30 settembre 2018 si applicano le previgenti norme codicistiche e regolamentari.

